



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2016 FASC. I

(ESTRATTO)

PASQUALE COSTANZO

**L'USO FATTO DELLA CARTA DEI DIRITTI DELL'UNIONE
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU**

12 GENNAIO 2016

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Pasquale Costanzo**L'uso fatto della Carta dei diritti dell'Unione nella giurisprudenza della Corte EDU***

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. La “globalizzazione” nell’uso delle fonti nella giurisprudenza della Corte Edu e la circolazione culturale dei valori di libertà. – 3. *Segue*: Diritto convenzionale e diritto internazionale generale. – 4. *Segue*: Diritto convenzionale e diritto europolitano generale. – 5. Una Carta dei diritti nel mercato aperto (osservazioni preliminari). – 6. *Segue*: Quale uso della Carta da parte di Strasburgo (la presa in carico dell’interesse dell’Unione). – 6.1. A) La Carta proclamata. I “contorni” del giudizio (I). – 6.2. *Segue*: L’iter decisorio (I). – 6.3. B) La Carta vigente. I “contorni” del giudizio (II). – 6.4. *Segue*: L’iter decisorio (II). – 7. La Carta dei diritti come strumento di “diplomazia giudiziaria” (la dottrina della protezione equivalente). – 8. Considerazioni conclusive.

1. Osservazioni introduttive

Nell’accingerci a riferire, sia pure nei limiti di una schematica relazione, circa l’uso fatto, da parte della Corte Edu, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea a partire da quando tale documento ha acquisito un qualche rilievo ufficiale mediante la sua proclamazione il 7 dicembre 2000, ancor prima quindi della sua presa di vigore per effetto del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009¹, sembra preliminarmente opportuno sottolineare come s’intenda qui ragionare nella sostanza di un aspetto, per quanto peculiare, del più generale rapporto tra la Corte di Strasburgo e l’ordinamento internazionale.

Tale lineare circostanza richiama, a nostro modo di vedere, l’essenziale considerazione per cui, per quanto s’intenda esaltare il rapporto con l’ordinamento dell’Unione, è pur sempre con un fenomeno parziale della dinamica complessiva di tale giurisdizione sovranazionale che ci si trova a confrontarsi, talché, anche guardando all’attuale stallo dell’adesione dell’Unione alla Convenzione dei diritti dell’uomo, non sembrerebbe del tutto giustificato concepire in partenza un regime di relazioni tra Corte Edu ed ordinamento dell’Unione di carattere privilegiato nell’ambito di una complessiva giurisprudenza riguardante ben 47 Parti contraenti. Si ritiene appropriato, in altri termini, evitare il rischio di guardare a Strasburgo con le sole lenti dell’Unione, tenendo, oltretutto, presente che, con la Corte europea, si è in presenza di una giurisdizione operante da molto più tempo rispetto al momento in cui la Carta è venuta in essere, e che, dal canto suo, la Convenzione di Roma pone tra sé e la Carta praticamente mezzo secolo di vita (e non trascurandosi nemmeno il fatto che i giudici di Strasburgo godono oggi di una posizione speciale nell’ambito di quel diritto internazionale da cui traggono legittimazione sia la Corte stessa, sia la validità del complesso normativo Cedu).

Non è dubbio, del resto, che la Corte europea sia pervenuta nel tempo ad assumere un ruolo alquanto più rilevante di quello già consistente che ad essa spetta nel sistema convenzionale, esercitando, tra l’altro, un’influenza territorialmente più estesa di quella coincidente con il solo ambito europeo². Tanto da potersi senz’altro convenire con la previsione per cui la giurisprudenza di Strasburgo continuerà a funzionare come un motore dell’evoluzione dello stesso diritto internazionale: da diritto, cioè, “riguardante gli Stati” a diritto “orientato alle persone”.

Sarebbe, d’altro canto, superfluo sottolineare in questa sede come gli apporti della Corte europea alla (ri)strutturazione dell’ordinamento internazionale nel campo dei diritti umani appaiano già tangibili sotto diversi aspetti, specie quanto all’affermazione dell’ineffettività delle clausole di reciprocità per i pertinenti trattati, dell’inoperabilità delle riserve apposte in sede di ratifica qualora

* Contributo destinato a L. D’Andrea - G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta (curr.), *La Carta dei diritti dell’Unione europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni)*, Giappichelli, Torino, 2016.

¹ L’indagine si arresta al 31 dicembre 2015.

² Cfr., ad es., al riguardo, P. KENNA, M. JORDAN, *Housing Rights in Europe: The Council of Europe leads the way*, in P. KENNA (cur.), *Contemporary Housing Issues in Globalized World*, Ashgate, Farnham Surrey 2014, 115 ss.

ne derivi un affievolimento sostanziale degli stessi diritti che si stipula di garantire³ e, ancora, sia pure in maniera non del tutto coerente (come si avrà occasione di precisare più avanti), dell'allentamento dell'immunità degli Stati nel caso di violazione, da parte loro, di quegli stessi diritti.

Appare, tuttavia, evidente come tutta questa complessa problematica sfugga, a tacer d'altro, alle considerazioni di raggio assai più delimitato di chi vi parla, sebbene, per le ragioni appena accennate, non potrà, nel prosieguo, essere persa di vista la relazione della Corte europea non solo con il sistema convenzionale, ma anche con il complessivo ordine internazionale di cui la stessa Carta dei diritti fondamentali è entrata a far parte a pieno titolo ormai da più di un lustro⁴.

2. La "globalizzazione" nell'uso delle fonti nella giurisprudenza della Corte Edu e la circolazione culturale dei valori di libertà

Il sistema di incroci normativi e giurisprudenziali a cui hanno dato vita i raccordi tra la Corte Edu ed il diritto internazionale a livello sia universale, sia regionale, ha indotto a ragionare di un processo di "globalizzazione" nell'uso delle fonti di riferimento da parte della medesima Corte⁵. D'altro canto, può agevolmente considerarsi come l'esperienza di Strasburgo appaia paradigmatica del ruolo oggi accordato alla giurisprudenza come vera e propria fonte del diritto (almeno) nel campo dei diritti umani, non essendo più la relativa elaborazione (se mai lo sia stata) una pedissequa reazione ad una regola di diritto, ma risultando piuttosto uno strumento di conformazione e di reperimento della regola stessa nell'ambito del materiale, talvolta magmatico, fornito da una pluralità di legislatori e corti.

Di un siffatto fenomeno, che potrebbe anche essere additato come la cifra caratteristica dell'esperienza giuridica contemporanea, ed il cui spessore assiologico spero che possa indirettamente emergere da un'argomentazione di necessità di carattere tecnico, v'è, peraltro, piena consapevolezza da parte della Corte europea. Com'è noto, il *leading case* in proposito è costituito dalla sentenza della Grande Camera [Demir e Baykara](#)⁶. Se, infatti, come si premura di chiarire la Corte, l'interpretazione lessicale della Convenzione Edu non si sottrae ai criteri posti (*the ordinary meaning*) dagli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati⁷, si pone

³ A partire, com'è noto, da [Loizidou c. Turchia](#) (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, req. n. 15318/89.

⁴ Sulle "vicissitudini" del testo v. L. TRUCCO, *Carta dei diritti fondamentali e costituzionalizzazione dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino 2013, 29 ss.

⁵ Cfr., in argomento, J. ORBIE, L. TORTELL, *From the social clause to the social dimension of globalization* in J. ORBIE E L. TORTELL (curr.), *The European Union and the Social Dimension of Globalization. How the EU influences the world*, Routledge, London e New York 2009, 1 ss.; S. BOYSEN, *The Impact of Human Rights on Supranational Regimes*, in K. HOFFMANN-HOLLAND (CUR.), *Ethics and Human Rights in a Globalized World*, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, spec. 226 ss.; L. CATA BACKER, *Private Actors and Public Governance Beyond the State: The Multinational Corporation, the Financial Stability Board, and the Global Governance Order*, in *Indiana J. Global Legal Studies*, 2011, vol. 18, 751 ss. In ambito interno, cfr., part., Corte Suprema di Cassazione (Ufficio del massimario e del ruolo), [Orientamento di giurisprudenza. Rapporti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza della Corte EDU: anno 2011](#) (rel. n. 23/2011 bis), del 22 dicembre 2011; e, in dottrina, ad es. A. GUAZZAROTTI, [I diritti fondamentali dopo Lisbona e la confusione del sistema delle fonti](#), in *Rivista AIC*, 3/2011, 14 settembre 2011, 2 ss.; A. CELOTTO, [La dimensione europea delle fonti del diritto](#), in *Federalismi.it*, 14/2012, 11 luglio 2012, 6; e F. SORRENTINO, *Principi costituzionali e complessità delle fonti*, in *Diritto e società*, 2013, 483 e ss.; si rinvia, infine, volendo, a P. COSTANZO, *Il ruolo del fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo*, relazione al Convegno di Salerno 23-24 novembre 2012 "Costituzionalismo e globalizzazione", in *Rass. parlam.*, 2012, 811 ss.

⁶ V. Corte Edu, Grande Camera, [Demir e Baykara c. Turchia](#), 12 novembre 2008, req. n. 34503/97 ed il commento di V. DE STEFANO, *La protezione del diritto di sciopero nella dialettica tra corti e organi di supervisione internazionali*, in *Giorn. dir. lav. relaz. ind.*, 2014, 461 ss.; nonché, *amplius*, G. SCIARRA, *Un confronto a distanza: il diritto di sciopero nell'ordinamento globale*, in *Pol. dir.*, 2012, 213; e, per un inquadramento ancora più generale della pronuncia, A. SCHILLACI, [La cooperazione nelle relazioni tra Corte di giustizia dell'Unione Europea e Corte europea dei diritti dell'uomo](#), in *Rivista AIC*, 4/2012, 2 ottobre 2012, 8; e A. GUAZZAROTTI, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2013, 9 ss.

⁷ Sotto questo profilo, come rilevato anche da osservatori interni, peraltro, sulla scia dell'analisi straniera (cfr. C. CIUFFETTI, [Convergenze nelle giurisprudenze sovranazionali europee nelle tutele dei diritti fondamentali](#), in *Federalismi.it*, 17.05.2013), la sentenza non presenterebbe particolari novità rispetto a quanto già statuito dalla Corte Edu

nondimeno come privilegiata sul piano generale l'interpretazione di senso finalizzata alla garanzia dei diritti e delle libertà: non rilevando se tale circostanza possa andare a discapito delle limitazioni eventualmente formulate e della possibilità stessa di riconoscere alle Parti contraenti un qualche margine di apprezzamento.

Si tratta, in altri termini, per la Corte, di evitare che le garanzie convenzionali si rivelino solo teoriche ed illusorie («*Since the Convention is first and foremost a system or the protection of human rights, the Court must interpret and apply it in a manner which renders its rights practical and effective, not theoretical and illusory*»), prendendo in conto, allo scopo, tutti gli elementi utili interni ed esterni al sistema convenzionale, anche in chiave evolutiva e perfino nella medesima interpretazione fornita dagli organismi a ciò preposti («*the "living" nature of the Convention*»)⁸. In questa stessa prospettiva, se tra quegli elementi, i trattati e in genere le fonti scritte occupano ovviamente un posto preminente, un grande risalto è attribuito anche ad una sorta di *idem sentire* (*principles*) rilevabile nell'ambito del consorzio internazionale («*in this context, it is not necessary for the respondent State to have ratified the entire collection of instruments that are applicable in respect of the precise subject matter of the case concerned. It will be sufficient for the Court that the relevant international instruments denote a continuous evolution in the norms and principles applied in international law (...) and show, in a precise area, that there is common ground in modern societies*»)⁹, laddove, all'ineludibile esigenza di una base legittimante di siffatta condotta ermeneutica, la Corte intende all'evidenza far fronte sul piano del metodo perseguito, ossia mercé il reperimento (e la dimostrazione) di un grado adeguato di consenso, allargato e multilivello, su determinate soluzioni interpretative.

Se con quanto fin qui delineato, si è riusciti nell'intento di fornire le coordinate essenziali di un primo fondamentale aspetto dello *ius dicere* della Corte di Strasburgo, sembra opportuno procedere, proprio in aderenza al ragionamento fatto, secondo uno schema, per così dire, a cascata, accennando, in un primo tempo, all'uso, da parte della Corte Edu, dello stesso diritto internazionale generale e, poi, più settorialmente, del diritto dell'Unione, focalizzando, infine, maggiormente l'attenzione sui rapporti tra giurisprudenza europea e Carta dei diritti. Di questa stessa fonte dell'Unione, sarà esaminata, in un secondo tempo e prima di abbozzare qualche, sia pur provvisoria, conclusione, la possibilità di svolgere un ruolo a livello più istituzionale, vale a dire come chiave di lettura del rapporto tra le due Corti sovranazionali, anche nella prospettiva dell'adesione dell'Unione alla Cedu¹⁰.

3. Segue: *Diritto convenzionale e diritto internazionale generale*

Nel prendere in considerazione il primo profilo, è utile sottolineare come l'interazione tra diritto convenzionale e diritto internazionale nella giurisprudenza della Corte Edu non sia a senso unico.

Al ricorso alle fonti internazionali da parte della Corte europea, corrisponde, infatti, un'influenza sensibile della stessa Corte su altre Corti ed organismi impegnati a livello internazionale sul fronte della difesa dei diritti umani (quali, esemplarmente, il Comitato per i Diritti umani delle Nazioni

in *Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, req. n. 4451/70; in *Johnston e altri c. Irlanda*, 18 dicembre 1986, req. n. 9697/82; in *Lithgow e altri c. Regno Unito*, 8 luglio 1986, reqq. nn. 9006/80, 9262/81, 9263/91, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 9405/81; ed in *Witold Litwa c. Polonia*, 4 aprile 2000, req. n. 26629/95.

⁸ V. Corte Edu, *Demir e Baykara c. Turchia*, cit., rispettivamente ai §66 e §68.

⁹ V. Corte Edu, *Demir e Baykara c. Turchia*, cit., §86.

¹⁰ Sulle interazioni, in un sistema vieppiù globalizzato e multilivello, tra sistemi sovranazionali e internazionali e nazionali, specialmente in materia di tutela dei diritti, v. in dottrina, ad es. A. RUGGERI, *Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri istituzionali in un ordinamento. "intercostituzionale"*, in *Rivista AIC*, 4/2013, 8 novembre 2013, 1 ss.; S. GAMBINO, *Livello di protezione dei diritti fondamentali (fra diritto dell'Unione, convenzioni internazionali, costituzioni degli Stati membri) e dialogo fra le Corti*, in *Federalismi.it*, 13/2014, 25 giugno 2014, 1 ss.; ed E. LAMARQUE, *Le relazioni tra l'ordinamento nazionale, sovranazionale e internazionale nella tutela dei diritti*, in *Dir. pubbl.*, 2013, 727 ss.

Unite¹¹, la Corte interamericana dei diritti umani¹² e la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli¹³), talché non sembra fuori luogo ragionare di una sorta di “europeizzazione” del contenzioso internazionale nella materia.

Una seconda - ci pare - interessante, notazione (anche se il fenomeno coincide in gran parte con lo stesso uso del diritto internazionale che s'intende qui mettere in evidenza) concerne il fatto per cui la Corte Edu, nel “maneggiare” le fonti internazionali al fine di conferire maggior respiro alle regole convenzionali, non esita, se del caso, a svolgere anche un'attività di controllo sulla corretta applicazione di tali fonti da parte degli Stati firmatari della Convenzione.

Certo, un tale controllo non potrebbe svolgersi astrattamente, difettando in tal senso la competenza della Corte europea, ma può trovare un'opportuna giustificazione quando si rivela funzionale alla verifica dell'osservanza delle regole convenzionali. Comunque sia, è la stessa Corte a teorizzare espressamente questa sua attitudine, configurando ampiamente la sua missione e attribuendo alla Convenzione un valore strumentale rispetto alla manutenzione dell'ordine pubblico europeo nell'ambito della protezione dei diritti umani¹⁴, tanto da farne “debordare” l'efficacia al di là della volontà delle stesse parti contraenti quando lo scopo sia il raggiungimento degli obiettivi convenzionali.

Il meccanismo testé evocato si riscontra particolarmente nel campo della tutela dei minori, in cui la Corte europea, all'atto di apprezzare il rispetto o meno dell'art. 8 della Convenzione sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, ha anche proceduto a determinare la corretta applicazione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, alla luce della successiva Convenzione di New York del 20 dicembre 1989 sui diritti del fanciullo¹⁵. Per pervenire, cioè, alla valorizzazione della nozione di “interesse del minore”, la Corte non ha esitato ad operare attraverso il combinato di un trattato con l'altro, con l'obiettivo di farne rifluire il risultato nella sostanza prescrittiva dell'art. 8 della Convenzione¹⁶.

Senza dilungarci oltre su simili rilievi, mette conto ora di fornire finalmente qualche altro dato significativo circa l'uso fatto dalla Corte Edu delle fonti internazionali per sorreggere l'attività interpretativa delle clausole della Convenzione di Roma, al di là quindi dell'*acquis* giurisprudenziale e normativo delle Parti contraenti a livello convenzionale o più ampiamente nell'ambito del Consiglio d'Europa (si pensi, ad es., alla Carta sociale europea).

Si tratta, peraltro, dal punto di vista quantitativo, di dati assai densi, sicché, per darne adeguatamente conto, necessiterebbe un'analisi dedicata, non essendo certo sufficienti i pochi tratti impressionistici quali potranno darsi nella presente occasione. Comunque sia, tenendo a mente tale essenziale riserva, osserviamo, innanzi tutto, come, nella direzione indicata, rilevi in maniera considerevole la normazione prodotta nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui appartiene l'appena ricordata Convenzione sui diritti del fanciullo, che appare, anzi, tra i testi internazionali più frequentati. A questa possono esemplificativamente aggiungersi sia la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato n. 29 del 1930 dell'OIL, rispetto alla quale (nell'art. 2, par. 2), nella

¹¹ Al proposito, su talune delle più attuali problematiche v. G. BORGNA, *La prassi delle decisioni di inammissibilità della Corte europea al vaglio del Comitato ONU dei diritti umani: rischio di un “cortocircuito” fra i due sistemi di protezione?* in *Dir. um. dir. internaz.*, 2015, 135 ss.

¹² Per un'analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno v. T. GROPPI, [Le citazioni reciproche tra la Corte europea e la Corte interamericana dei diritti dell'uomo: dall'influenza al dialogo?](#), in [Federalismi.it.](#), 19/2013, 25 settembre 2013, 1 ss.

¹³ Cfr., in argomento, da ultimo, G. PASCALE, *Extraterritorial applicability of the African Charter on human and people' rights* in *Dir. um. dir. internaz.*, 2014, 644 ss.

¹⁴ Almeno a partire da [Loizidou c. Turchia](#), 23 marzo 1995, req. 15318/89.

¹⁵ Cfr., *ex multis*, in argomento, M.G. RUO, “*The best interest of the child*” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Minorigiustizia*, 2011, 39 ss.; e, da una prospettiva interna, C. SALAMONE, *Il “best interest” del minore e gli obblighi internazionali dell'Italia ex art. 117, comma 1, della Costituzione*, in *Dir. um. dir. internaz.*, 2012, 414 ss.

¹⁶ Sul «fondamentale contributo» da parte della Convenzione di Strasburgo per la «costruzione, in sede europea, di una giustizia a misura di minore», *ex multis*, cfr. F. TOMMASEO, *Il processo civile familiare e minorile italiano nel contesto dei principi europei*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 1272 ss.

decisione [Siliadin](#) del 26 ottobre 2005, la Corte Edu rileva l'«*analogie frappante, et qui n'est pas fortuite*» con l'art. 4, par. 3 della Convenzione Edu¹⁷, sia la Convenzione del 25 settembre 1926, da cui è tratta la nozione di schiavitù sussunta nel divieto recato dalla medesima Convenzione Edu.

Ancora considerazione meritano le dec. [Al-Adsani](#) del 21 novembre 2001¹⁸ e la più recente [Jones](#) del 14 gennaio 2014¹⁹, anche se tali pronunce, nel rivelarsi certamente esemplari dell'attitudine qui descritta della Corte, registrano un problematico appiattimento della Corte Edu sulla posizione della Corte internazionale di giustizia circa la portata del diritto consuetudinario tradizionale in materia di immunità degli Stati, malgrado le incondizionate affermazioni recate dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 5), dal Patto internazionale sui Diritti civili e politici (art. 7), dalla Convenzione ONU contro la tortura (artt. 2 e 4) del 10 dicembre 1984, nonché dalla giurisprudenza della Corte internazionale penale per la ex Jugoslavia, che aveva addirittura concepito le obbligazioni connesse al divieto di tortura come gerarchicamente superiori al normale diritto dei trattati e internazionale consuetudinario (emblematico, al riguardo, il [caso Furundzija](#)²⁰). Se non può negarsi di trovarsi qui in presenza di una delle incoerenze specifiche della giurisprudenza europea dianzi accennate, non si potrebbe, però assolutamente dimenticare come, sul piano generale, sia stata la stessa Corte Edu a porre le basi per l'incrinatura della tradizionale impermeabilità dell'immunità degli Stati in caso di delitti di tortura, indicando nella legittimità e nella proporzionalità dello scopo i parametri essenziali per valutare in concreto il comportamento di uno Stato. E qui il pensiero corre alla sentenza n. 238 del 2014 della nostra Corte costituzionale²¹: sentenza che, se non poteva essere considerata del tutto inattesa dal punto di vista interno, non dovrebbe apparire neanche così sorprendente nella prospettiva internazionale, dove appunto l'inattaccabilità degli Stati ha cominciato, non da ora e proprio ad opera della Corte Edu, a perdere il suo carattere granitico quando occorra rispondere all'esigenza di tutela dei diritti fondamentali delle persone.

Restando nell'ambito dell'ONU, un cenno può ancora farsi alla decisione della Grande Camera [Mangouras](#)²², dove le sollecitazioni alla Corte Edu, trattandosi di statuire in materia di disastri ambientali marini, sono provenute dalla giurisprudenza del Tribunale internazionale sul diritto del mare.

Articolando ulteriormente la nostra rassegna, notiamo come un ruolo venga talora riconosciuto anche alla giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell'uomo a partire dal caso [Akdivar](#) del 16 settembre 1996²³, sebbene certe analisi tendano ad escluderne una particolare rilevanza (ma probabilmente si tratta di un giudizio comparativo rispetto ad altre fonti internazionali). Ciò che interessa, tuttavia, in questa sede, è sottolineare come i riferimenti ad oltre Oceano coprano non pochi settori, quali il diritto a ricorrere (ad es., il testé indicato caso [Akdivar](#)), il diritto alla vita (v. la dec. [Öcalan](#)²⁴), il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti (v. il caso [Kurt](#))²⁵, il divieto di *ne bis in idem*²⁶ ed il divieto di donazione degli embrioni umani (v. la sentenza [Parrillo](#), contenente tra l'altro un richiamo anche alla Convenzione Americana sui Diritti Umani)²⁷.

¹⁷ V. Corte Edu, [Siliadin c. Francia](#), 26 ottobre 2005, req. n. 73316/01, §116.

¹⁸ V. Corte Edu, [Al-Adsani c. Regno Unito](#), 21 novembre 2001, req. n. 35763/97.

¹⁹ V. Corte Edu, [Jones e altri c. Regno Unito](#), 14 gennaio 2014, reqq. nn. 34356/06 e 40528/06.

²⁰ V. International Tribunal for the Prosecution of Persons (United Nations), [Prosecutor v. Anto Furundzija](#) (case IT-95-17/1-T), 10 dicembre 1998.

²¹ Per un'ampia indicazione di commenti alla decisione, v. in [Consulta OnLine](#), alla pagina <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0238s-14.html>.

²² V. Corte Edu, Grande Camera, [Mangouras c. Spagna](#), 28 settembre 2010, req. n. 12050/04.

²³ V. Corte Edu, sent. [Akdivar ed altri c. Turchia](#), 16 settembre 1996, req. n. 21893/93.

²⁴ V., ad es., Corte Edu, Grande Camera, [Öcalan c. Turchia](#), 12 maggio 2005, reqq. nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07.

²⁵ V., ad es., Corte Edu, [Kurt c. Turchia](#), 25 maggio 1998, req. n. 15/1997/799/1002.

²⁶ V., ad es., Corte Edu, [Zolotukhin c. Russia](#), 10 febbraio 2009, req. n. 14939/03, e [Scoppola c. Italia](#) n. 2, 17 settembre 2009, req. n. 10249/03.

²⁷ V., ad es., Corte Edu, Grande Camera, [Parrillo c. Italia](#), 27 agosto 2015, req. n. 46470/11, spec. al §13 e ss..

Un'importanza non trascurabile è ancora attribuita dalla Corte Edu alle varie Corti internazionali specializzate per taluni crimini (si è detto della Corte internazionale penale per la ex Jugoslavia), nonché alla stessa Corte penale internazionale²⁸.

Occorre, però, a questo punto avvertire, non solo, come si diceva, della portata assolutamente esemplificativa della rassegna in parola, ma anche di una sua certa artificiosità: nel senso di guardare isolatamente alla citazione degli atti internazionali, mentre è la stessa Corte Edu a voler accreditare i propri esiti interpretativi sul piano dell'universalità dei principi espressi e della globalità del consenso rilevato, facendovi convergere atti europei ed extraeuropei (ad es., la pronuncia relativa al caso *Glor*, dove si ricorda che la Convenzione e i suoi Protocolli «*doivent s'interpréter à la lumière des conditions d'aujourd'hui*²⁹» e la sentenza *Scoppola c. Italia (n. 2)*», per cui «*un consensus s'est progressivement formé aux niveaux européen et international pour considérer que l'application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l'infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal*³⁰»).

Ciò che, nel contempo, ci permette di rimarcare la circostanza per cui non si è dovuto attendere la Carta dei diritti perché anche il diritto eurounitario generale, quale parte attiva dell'ordinamento internazionale, fosse assunto dalla Corte di Strasburgo come referente interpretativo nella sua giurisprudenza.

4. *Segue: Diritto convenzionale e diritto eurounitario generale*

Un processo di mutua integrazione tra diritto eurounitario e sistema Cedu è, infatti, in atto visibilmente da tempo³¹. Traguardando tale fenomeno solo dal punto di vista della Corte europea, le occasioni di contatto si verificano principalmente allorché la Corte Edu sia chiamata ad esaminare la convenzionalità di un diritto nazionale attuativo del diritto dell'Unione (del tutto fuori linea, come vedremo, sono i ricorsi che assumono anche a Strasburgo come parametro il diritto dell'Unione), oppure (ed è questa la situazione che al momento ci riguarda) quando ancora la Corte, per le sue soluzioni giurisprudenziali, tragga ispirazione e ragioni di persuasione dal diritto eurounitario e/o dalla giurisprudenza di Lussemburgo. In quest'ultima direzione, occorre, del resto, prendere subito atto che la funzione di referente interpretativo del materiale giuridico eurounitario in settori alquanto sensibili nell'ambito della protezione dei diritti umani ha assunto una certa consistenza.

Procedendo, pertanto, anche qui, ad una mera campionatura di casi per la fase temporale anteriore alla comparsa della Carta dei diritti, ma potendo ulteriormente distinguere tra adesione diretta della Corte Edu alle soluzioni normative e/o giurisprudenziali estraibili dall'ordinamento dell'Unione e mero richiamo di materiali reputati utili ad accreditare diverse tesi argomentative, possiamo ricordare, in quest'ultimo senso, particolarmente *Marckx*, dove il richiamo (tra l'altro il primo in assoluto³²) alla giurisprudenza della Corte di giustizia³³ ha il chiaro compito di attestare la sussistenza di due principi generali collegati, per cui se, da un lato, resta vero che «*les conséquences pratiques de toute décision juridictionnelle doivent être pesées avec soin*», dall'altro, «*on ne saurait (...) aller jusqu'à infléchir l'objectivité du droit et compromettre son application future en raison des répercussions qu'une décision de justice peut entraîner pour le passé*». Talché, con riferimento al problema specifico della sopraggiunta parificazione tra figli legittimi e naturali, in ogni caso «*le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l'État*

²⁸ V., ad es. in tal senso, la Corte di Strasburgo, nel caso *Scoppola c. Italia*, cit., §35 e ss.

²⁹ V. Corte Edu, *Glor c. Svizzera*, 30 aprile 2009, req. n. 13444/04, §53.

³⁰ V., Corte Edu., *Scoppola c. Italia*, cit., §106.

³¹ Sulla «doppia» storia dei diritti in Europa, tra Comunità Europea (ora Unione Europea) e Convenzione europea dei diritti dell'uomo» cfr., part., A. D'ALOIA, *Europa e diritti: luci e ombre dello schema di protezione "multilevel"*, in *Dir. Un. Eur.*, 2014, 10 ss.

³² Per assistere al reciproco di una citazione così specifica, si dovrà aspettare la sent. della Corte di giustizia del 30 aprile 1996, in C-13/94, *P. c. S e Cornwall County Council*.

³³ Per la precisione, a Corte di Giustizia, sent. dell'8 aprile 1976, in C 43-75, *Defrenne c. Sabena*.

*belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs»*³⁴. Merita ancora attenzione la sentenza della Grande Camera³⁵, in cui, al precipuo fine di chiarire il quadro della problematica sindacale, un qualche peso viene riconosciuto anche alla un po' negletta Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. Con la già citata decisione *Mangouras* del 2010³⁶, invece, la chiamata in causa del diritto dell'Unione serve a comprovare l'evoluzione diffusa della sensibilità giuridica in uno specifico settore (si trattava della crescente tendenza alla criminalizzazione dei disastri marini a fronte delle gravi conseguenze ambientali provocate).

La prima (la più incisiva) delle due situazioni accennate è, invece, riscontrabile, ad es., nella dec. *Pellegrin*³⁷, in cui, nell'intento di fissare un criterio certo per l'identificazione dei rapporti di lavoro coperti dalle garanzie di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione, la Corte di Strasburgo dichiara di voler in proposito far propri totalmente gli esiti dall'esperienza comunitaria prendendo in considerazione, nell'individuare la tipologia delle attività e degli impieghi riguardati, una Comunicazione della Commissione europea³⁸, nonché la stessa elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia³⁹. Analogamente può riscontrarsi in due decisioni del 2006: la prima del 17 aprile, in cui la Corte «*estime donc que l'article 8 doit être interprété en l'espèce à la lumière du droit communautaire et en particulier des obligations imposées aux Etats membres quant aux droits d'entrée et de séjour des ressortissants communautaires*⁴⁰»; e la seconda del 4 aprile, dove lo stesso giudice «*Concernant ce point*» sostiene che «*tout en n'étant pas déterminant pour la question soulevée au regard de l'article 14 de la Convention, n'en revêt pas moins une importance capitale, il y a lieu d'attacher un poids particulier à la valeur hautement persuasive de la conclusion à laquelle a abouti la CJCE*» (specialmente nella giurisprudenza resa nell'ambito del caso «*The Queen c. Secretary of State for Social Security*»)⁴¹.

Piuttosto indiretta, ma non meno rilevante, appare, ancora, l'importanza accordata alla giurisprudenza di Lussemburgo⁴² nella dec. della Corte EDU del 25 febbraio 1993 *Funke*, a proposito del divieto dell'obbligo di testimoniare contro se stessi⁴³. Sempre nella stessa ottica un'attenzione particolare merita la decisione *DH* resa dalla Grande Camera nel quadro della problematica suscitata dai trattamenti discriminatori, in cui la Corte (dopo aver sottolineato come la Raccomandazione di politica generale n. 3 della Commissione europea per la lotta contro il razzismo e l'intolleranza nei confronti dei Rom del 6 marzo 1998 si ispiri alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE), nel pervenire alla conclusione che «*l'article 14 [della Cedu] n'interdit pas à un Etat membre de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des "inégalités factuelles" entre eux*», dato che «*dans certaines circonstances, c'est l'absence d'un traitement différencié pour corriger une inégalité qui*», richiama espressamente, per l'assunzione della nozione di "discriminazione indiretta", la normativa comunitaria⁴⁴. Abbastanza similmente può essere letta la notissima e assai discussa decisione della Grande Camera nel caso *A.B.C.* del 16 dicembre 2010⁴⁵. Qui il percorso logico della Corte è abbastanza complicato, ma non per questo meno univoco dato che, per accreditare la portata esegetica

³⁴ V. Corte Edu, *Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, req. n. 6833/74, §58

³⁵ V. Corte Edu, Grande Camera, *Sorensen e Rasmussen c. Danimarca* dell'11 gennaio 2006, req. n. 52562/99 e 52620/99.

³⁶ V. la *supra* alla nota 22.

³⁷ V. Corte Edu, *Pellegrin c. Francia* dell'8 novembre 1999, req. n. 28541/95.

³⁸ Trattasi, per la precisione, della *Comunicazione 88/C 72/02* sulla "Libera Circolazione di lavoratori e accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione" pubblicata nella G.U.C.E. del 18 marzo 1988.

³⁹ Spec. Corte di giustizia, sent. 26 maggio 1982, nella causa 149/79, *Commissione c. Belgio*; e la sent. del 2 luglio 1996, in C-473/93, *Commissione c. Granducato del Lussemburgo*.

⁴⁰ V. Corte Edu, *Aristimuño Mendizabal c. Francia*, 17 gennaio 2006, req. n. 51431/99, §69.

⁴¹ V. Corte Edu, Grande Camera, *Stec e altri c. Regno Unito*, 12 aprile 2006, reqq. nn. 65731/01 e 65900/01, §58 e Corte di Giustizia, sent. 7 luglio 1992, in C-9/91, *The Queen c. Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission*.

⁴² V., partic., Corte di giustizia, sent. 18 ottobre 1989, in causa 374/87, *Orkem c. Commissione*.

⁴³ V. Corte Edu, *Funke c. Francia*, 25 febbraio 1993, req. n. 10588/83.

⁴⁴ V. Corte Edu, Grande Camera, *DH c. Repubblica Ceca*, 13 novembre 2007, req. n. 57325/00, §175.

⁴⁵ V. Corte Edu, Grande Camera, *A.B.C.*, 16 dicembre 2010, req. n. 25579/05.

di una disposizione della Costituzione irlandese (come quella che vieterebbe in principio l'aborto salvo il caso di pericolo per la vita della madre), vengono richiamati due specifici Protocolli allegati rispettivamente ai trattati di Maastricht e di Lisbona, valorizzando di quest'ultimo (Protocollo n. 35), la clausola intesa a assicurare che (neanche) con l'entrata in vigore della Carta dei diritti potrebbe dirsi prodotto un affievolimento delle interdizioni costituzionali irlandesi⁴⁶.

Per vero, non manca un'ulteriore situazione che vede la Corte Edu prendere, sì, in considerazione l'esperienza dell'Unione ma solo al fine di dimostrare la perdurante fluidità di una certa problematica. Con la decisione della quarta sezione del 7 dicembre 2004, sulla ricevibilità del ricorso nell'ambito del caso *Mentzen*⁴⁷, la Corte Edu mostra, infatti, di tener conto delle difficoltà già postesi davanti alla Corte di giustizia⁴⁸ quanto al problema della trascrivibilità dei nomi da un Paese all'altro (anche se la soluzione assunta poi sarà più *tranchante*, affermandosi la correttezza del comportamento dello stato civile lettone, dal momento che «*en tout état de cause, le risque de malentendu dans ce domaine ne peut pas être évité tant que les documents de voyage et les pièces d'identité du monde entier ne seront pas complètement unifiés*»)⁴⁹.

Le situazioni esposte non esauriscono all'evidenza la tipologia delle motivazioni di Strasburgo nel fare appello all'Unione, ma ne rappresentano probabilmente quelle più appariscenti: ciò che, però, forse maggiormente interessa è l'ampio riconoscimento, che ne emerge, della realtà comunitaria, per di più nello stesso ambito operativo della Corte Edu, nonché indirettamente delle credibilità ad autorevolezza, non meno che per altre fonti internazionali, di talune soluzioni adottate specie dove le problematiche, ma anche gli stessi campi materiali, siano venuti in evidenza per effetto delle trasformazioni sociali solo successivamente alla Convenzione di Roma.

5. Una Carta dei diritti nel mercato aperto (osservazioni preliminari)

Benché non si sia qui chiamati a ragionare *ex professo* della natura e della fisionomia della Carta dei diritti, già tante volte evocata, non sembra inutile formulare in proposito qualche considerazione che faccia da viatico ulteriore alla ricognizione intesa a verificare, questa volta in modo più disteso, quale sia l'uso che la Corte Edu ha dimostrato di voler fare di un tale documento normativo.

La constatazione da cui occorre prendere le mosse è, peraltro, basata su circostanze note ed in particolare sul fatto che, ad un dato momento della sua vicenda evolutiva, la protezione accordata ai diritti fondamentali da parte della Corte di giustizia ha risposto prioritariamente ad esigenze strategiche nei confronti dell'integrazione comunitaria, tra cui l'assestamento delle istanze portate vigorosamente avanti da determinate Corti costituzionali in punto di protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dei rispettivi ordinamenti⁵⁰. Tale fatto genetico non potrebbe essere ora trascurato tanto da non rendere più percettibile la differenza di missione tra Lussemburgo e Strasburgo, sembrando, infatti, ancora appannaggio della sola Corte Edu la vocazione esclusiva ad essere il giudice dei diritti in Europa.

D'altro canto, è giusto osservare come tale differenza di posizione non sia mai stata (saggiamente) contestata in sede eurounitaria, dove, anzi, non hanno fatto difetto le occasioni per rimarcare come, nell'ambito del mercato aperto instaurato con i Trattati originari, la tutela dei diritti fondamentali non abbia mai rappresentato un obiettivo privilegiato e nemmeno preminente. Chi, per caso, l'avesse

⁴⁶ Cfr., per un più ampio esame del caso, D. TEGA, F. REY MARTINEZ, *Il caso A, B e C c. Irlanda in tema di interruzione della gravidanza*, in AA.VV., *I dieci casi sui diritti in Europa*, a cura di M. Cartabia, Il Mulino, Bologna 2011, 39 ss.

⁴⁷ V. Corte Edu, *Mentzen alias Mencena c. Lettonie*, 7 dicembre 2004, req. n. 71074/01.

⁴⁸ V., in partic., Corte di giustizia, sent. del 30 marzo 1993, in C-168/91, *Christos Konstantinidis c. Stadt Altensteig, Standesamt, e Landratsamt Calw, Ordnungsamt*.

⁴⁹ V. Corte Edu, *décision sur la recevabilité, Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, 7 dicembre 2004, req. n. 71074/01, § .

⁵⁰ Cfr., volendo, sul punto a P. COSTANZO, *Le tappe dell'edificazione comunitaria: dall'idea dell'Europa all'Unione europea*, in P. COSTANZO - L. MEZZETTI - A. RUGGERI (curr.), *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino 2010, 37 ss.

dimenticato, potrebbe invece ricordare come, già nella sent. del 17 dicembre 1970, [Internationale Handelsgesellschaft](#) che «la salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, [andasse] garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della comunità⁵¹» (cui ha fatto eco, a Lisbona, la speciale Dichiarazione n. 2, relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea)⁵².

Ed è quindi in tale prospettiva che sembra corretto mantenersi nel prosieguo di queste osservazioni: ciò che non toglie alcun interesse alla domanda se l'entrata in vigore della Carta, e già prima la sua mera proclamazione, possano aver introdotto elementi di novità tali da mutare la rispettiva dislocazione tra Strasburgo e Lussemburgo per quanto riguarda la protezione dei diritti.

Diciamo subito che, nonostante l'intenso e sapiente dibattito prodottosi in materia, non riteniamo che i rapporti tra le due giurisdizioni e, più in generale, lo stesso livello istituzionale, abbiano per il momento subito alterazioni. Per quanto riguarda, infatti, l'anzidetta posizione della Corte Edu come giudice speciale europeo dei diritti, può, intanto, osservarsi che, almeno fino alla preconizzata adesione dell'Unione come tale alla Cedu, la situazione non potrebbe dirsi mutata, anche se la Carta potrebbe aver fornito nuovo smalto ad un sistema già radicatosi in precedenza. Se, poi, un tale obiettivo fosse raggiunto, a maggior ragione ne riuscirebbe confermata quella posizione, sicché, salva l'approvazione di speciali clausole, l'ampiezza del riscontro sull'attività giurisdizionale di Lussemburgo non dovrebbe essere molto diversa da quello esercitato rispetto a qualsiasi altro firmatario della Convenzione di Roma⁵³.

Per altro verso, anche indipendentemente dall'adesione (e quindi già adesso), la Carta dei diritti mostra di voler perfezionare e stabilizzare il sistema di protezione già messo in auge dai giudici di Lussemburgo in un tempo in cui non esisteva alcun vincolo giuridico per la Corte di giustizia di attenersi alla giurisprudenza della Corte Edu.

La Carta, infatti, conferma, nell'art. 52, la relazione privilegiata instaurata dall'Unione con la Cedu in tema di protezione dei diritti, modulando la tutela secondo i principi da essa stessa fissati, ossia principalmente, sulla base del

- principio di protezione corrispondente a quella accordata agli omologhi diritti della Convenzione Edu, (comma 3, prima frase)⁵⁴;

ed il

- principio della miglior tutela, se erogata dall'Unione o da altra fonte interna o internazionale, compresa la stessa Convenzione Edu (art. 53).

Certo, non s'ignora come queste prescrizioni abbiano talvolta patito qualche torsione da parte della Corte di giustizia, che, a tutela del primato del diritto dell'Unione e della sua omogenea applicazione in tutti i Paesi dell'Unione, ha escluso che una miglior tutela potesse essere concessa unilateralmente da un Paese membro (ad es. nel noto caso [Melloni](#)⁵⁵). Del resto, che una simile presa di posizione abbia finito col mettere in secondo piano quella "primauté" della Convenzione che la Carta sembrava aver voluto sottolineare è implicitamente ammesso da una delle condizioni che, com'è noto, sono state postulate dalla Corte di giustizia per dare disco verde all'adesione dell'Unione alla Cedu (nel parimenti notorio [parere](#) del 18 dicembre 2014⁵⁶).

⁵¹ V. Corte di giustizia, sent. del 17 dicembre 1970, in C-11/70, [Internationale Handelsgesellschaft mbH c. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel](#), §4.

⁵² Peraltro, indicazioni in tal senso possono desumersi dall'ancor più recente dec. [Ivo Taricco e altri](#), in C-105/14.

⁵³ Circa il delicato profilo della previsione (a cui la Corte di Giustizia non sarebbe parsa in punto di principio contraria, nel [parere n. 2 del 2103](#)), all'atto dell'adesione dell'Unione alla Convenzione, di c.d. "disconnection clauses", col risultato di riconoscere particolare rilievo al diritto dell'Unione (rispetto a quello degli Stati), v. G. GAJA, *Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2015, 148 ss.

⁵⁴ Estrapolabile dall'obbligo di attribuire in questo caso lo stesso senso e la stessa portata ricavabile dalla Convenzione, s'intende, per come interpretata dal suo giudice naturale, ossia la Corte di Strasburgo.

⁵⁵ V. Corte di Giustizia, sent. del 26 febbraio 2013, in causa C-399/11, [Stefano Melloni c. Ministero Fiscale](#). Valga, dunque, in generale l'ammonimento circa la sterilità del tentativo di imbrigliare la consistenza normativa dei diversi diritti nell'articolato quadro di riferimenti pertinenti, destinato com'è ad essere largamente superato dagli equilibri che si determineranno tra le Corti: cfr. F. SORRENTINO, *Principi costituzionali*, cit., 497.

⁵⁶ V. Corte di Giustizia (Sed. Plen.), [parere n. 2/2013](#) del 18 dicembre 2014. In merito, cfr. G. GAJA, *Una mancata*

Ora, se una simile “ridefinizione” della predetta *primauté* convenzionale costituisce attualmente “solo” una contraddizione del tutto interna all’Unione, invece, nel rapporto bilaterale tra Unione e Cedu instauratosi con l’adesione della prima a quest’ultima risulterebbe inammissibile e neanche (forse) giustificabile con una sorta di bilanciamento tra valori primari espressi dalle fonti costituzionali.

In un quadro siffatto, può, quindi, cogliersi meglio l’opportunità di un’indagine indirizzata alla ricognizione della condizione attuale dei rapporti tra istituzioni e fonti nel quadro della realtà giuridica sovranazionale europea alla luce dell’uso fatto della Carta dei diritti da parte della Corte di Strasburgo, che, nell’attesa dell’adesione dell’Unione alla Cedu, ha già in maniera evidente “aderito”, dal canto suo, alla Carta, non solo riconoscendone ovviamente la vigenza ed il rango, ma recependone in maniera apprezzabile principi e regole a sostegno ermeneutico delle clausole convenzionali.

6. *Segue: Quale uso della Carta da parte di Strasburgo (la presa in carico dell’interesse dell’Unione)*

Al fine di non appesantire l’esposizione, evitando al possibile un andamento meramente antologico, l’analisi sulle decisioni della Corte europea caratterizzate da un qualche richiamo alla Carta dei diritti verrà condotta sia seguendo un criterio cronologico, sia in una prospettiva funzionale: il primo, piuttosto semplice, farà leva sullo spartiacque temporale tra A) la fase di esistenza *soft* della Carta e B) la fase successiva, allorché essa sarà recepita come vigente nella giurisprudenza europea; a mente invece del secondo criterio, si procederà sulla base di una tipizzazione un po’ più complessa delle circostanze in cui, nell’ambito delle circa cinque dozzine di decisioni repertorate, quel richiamo è riscontrabile.

A quest’ultimo scopo, pur con tutta l’intuibile approssimazione, l’analisi della giurisprudenza ha suggerito di scomporre le situazioni sulla base della funzionalità e della provenienza dei richiami, declinati come di carattere:

a) “defensionale” quando riflettano l’intendimento (peraltro, puntualmente disatteso almeno in via diretta e formale) delle parti in causa di far assumere anche davanti alla Corte di Strasburgo valore parametrico al catalogo eurolunitario dei diritti al fine della valutazione della validità degli atti impugnati;

b) “istruttorio” allorché la Carta è preliminarmente inquadrata nel diritto “pertinente”, interno, internazionale e comparato, ossia in sede di ricognizione delle coordinate normative idonee a presiedere al caso o comunque ad avviare il ragionamento della Corte, quand’anche la soluzione adottata ne prescindere completamente;

c) “decisorio” quando principi e norme della Carta siano univocamente assunti a riferimento ermeneutico delle norme convenzionali utilizzate nella parte in “diritto” per sorreggere la *ratio* o le *rationes* del *decisum*;

d) “argomentativo” quando i richiami siano effettuati soltanto in opinioni concorrenti o dissenzienti appunto come argomenti *ad adiuvandum* o *ad opponendum* rispetto alla statuizione collegiale, indipendentemente dal fatto che nella parte motiva della sentenza la Carta non abbia ottenuto esplicitamente neppure un cenno;

e) “istituzionale” che si propone d’individuare quando la Carta entra nel discorso della Corte Edu non (o non solo) come ausilio interpretativo alla Convenzione, ma anche (e soprattutto) come indice valutativo dell’assetto istituzionale dell’Unione e dei conseguenti riflessi sui rapporti tra le due Corti europee.

6.1. A) La Carta proclamata. I “contorni” del giudizio (I)

Nel periodo preso per primo in considerazione si contano globalmente non meno di venti “occasioni” rilevanti al nostro proposito.

Si tratta di un segno anche quantitativo non disprezzabile di attenzione per le dinamiche evolutive dell’Unione, anche se, come già accennato, riferimenti al cd. *soft law* si rinvencono nella giurisprudenza di Strasburgo non raramente anche per altri ambiti internazionali. Non priva di rilievo, però, potrebbe essere la circostanza di una potenziale “instabilità” della Carta, laddove i documenti usualmente richiamati fruiscono, a differenza della Carta “proclamata”, di una consistenza testuale e di un’operatività, quale che sia, ormai definite.

Un altro aspetto un po’ paradossale che può essere rimarcato è che i primi “bagliori” della Carta siano provenuti non tanto e non solo da Lussemburgo quanto da Strasburgo: più precisamente ciò vale con riguardo all’atteggiamento della sola Corte di giustizia, la cui [Grande Sezione](#) citerà il documento per la prima volta il 27 giugno 2006⁵⁷ (ed infatti, il Tribunale di primo grado aveva infatti già mostrato di averne contezza in una [decisione](#) del 2001⁵⁸ e l’Avvocato generale Alber vi aveva fatto cenno in proprie [Conclusioni](#), parimenti del 2001⁵⁹).

In questo senso, sembra, anzi, che il primato cronologico appartenga in assoluto ad una citazione recata dall’opinione concorrente del giudice Costa espressa a margine della decisione della terza sezione Corte Edu resa nel caso [Hatton](#) del 2 ottobre 2001⁶⁰, su cui appresso avremo ancora modo di ritornare.

Per quanto riguarda, invece, le pronunce della stessa Corte di Strasburgo, la data da cui occorre partire si situa nel 2002, dato che la Carta dei diritti vi compare per la prima volta attraverso un mero richiamo nell’ambito del diritto pertinente nelle coppie di decisioni [Jiří Linek](#) del 16 aprile 2002 (sulla ricevibilità)⁶¹ e [Ivan Vodrážka](#) del 30 aprile 2002⁶², entrambe della seconda sezione, e [I. c. Regno Unito](#) dell’11 luglio 2002⁶³ e [Christine Goodwin](#)⁶⁴, di pari data ed entrambe della Grande Camera: essendo, però, solo nell’ultima coppia di pronunce che il richiamo assume, come vedremo subito appresso, un significato più pregnante per il ragionamento della Corte⁶⁵. È comunque anche nell’opinione parzialmente dissenziente, che accompagna la dec. [Frette](#)⁶⁶, che la Carta viene esibita come catalizzatore di un processo diffusamente in corso per cui, a fronte dell’atteggiamento prudente e rispettoso del margine di apprezzamento nazionale adottato dal collegio, l’orientamento sessuale dovrebbe essere preso invece in conto nel valutare la sussistenza delle discriminazioni basate sul sesso interdette dall’art. 14 Cedu anche in materia di adozione di minori.

⁵⁷ V. Corte di Giustizia, Grande Sezione, sent. 27 giugno 2006, C-540/03, [Parlamento europeo c. Consiglio](#).

⁵⁸ V. Tribunale di primo grado (sez. I ampl.), sent. 20 febbraio 2001, T-112/98, [Mannesmannröhren-Werke c. Commissione](#).

⁵⁹ Per la precisione, nelle Conclusioni del 1° febbraio 2001, relative alla causa C-340/99, [TNT Traco SpA c. Poste Italiane spa](#).

⁶⁰ V. Corte Edu, sez. III, [Hatton ed altri c. Regno Unito](#), 2 ottobre 2001, req. n. 36022/97.

⁶¹ V. Corte Edu, sez. II, [Jiří Linek c. Repubblica ceca](#) *décision sur la recevabilité* del 16 aprile 2002, req. n. 54423/00.

⁶² V. Corte Edu, sez. II, [Ivan Vodrážka c. Repubblica ceca](#), 30 aprile 2002, req. n. 46149/99.

⁶³ V. Corte Edu, Grande Camera, [I. c. Regno Unito](#) dell’11 luglio 2002, req. n. 25680/94.

⁶⁴ V. Corte Edu, Grande Camera, [Christine Goodwin c. Regno Unito](#) dell’11 luglio 2002, req. n. 28957/95.

⁶⁵ Su come la Corte di Strasburgo avesse “bruciato sul tempo quella del Lussemburgo” (nel [caso Goodwin](#)) e, più in generale, sull’uso della Carta in quel periodo, cfr. G. BRONZINI e V. PICCONE, *La Carta di Nizza nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *I Diritti dell’uomo: cronache e battaglie*, 2006, 5 ss.; per un quadro generale della giurisprudenza “multilevel” in materia di diritti di quel periodo, cfr., inoltre, C. NEGRI, *La Carta di Nizza, la CEDU e la tutela dei diritti fondamentali negli ordinamenti giuridici interni*, in *Nuove aut.*, 2004, 905 ss.; e G. RAIMONDI, *La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 nel quadro della protezione dei diritti fondamentali in Europa*, in *Cass. pen.*, 2002, 1885 ss.

⁶⁶ V. Corte Edu, sez. III, [Frette c. Francia](#), 26 maggio 2002, req. n. 36515/97, e l’opinione parzialmente dissenziente comune ai giudici Bratza, Fuhrmann e Tulkens.

Per vero, un approccio, per così dire, analogamente evasivo rispetto a quest'ultima problematica si riscontra anche nelle decc. *I. c. Regno Unito* e *Christine Goodwin c. Regno Unito* menzionate⁶⁷, benché esse (e veniamo a descriverne il contenuto più rilevante) vadano notoriamente e soprattutto segnalate per aver invece negato la sussistenza di margini di apprezzamento in ordine al diritto dei soggetti transessuali di far riconoscere il loro mutato stato sessuale nello stato civile e di vedere conseguentemente riconosciuto il diritto a contrarre matrimonio. Più specificamente, tale portata garantista, rispettivamente degli artt. 8 e 12 della Convenzione, viene estrapolata dalla Corte Edu dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che attesterebbe l'esistenza di un processo in atto teso a ricomporre nell'individuo la sessualità fisica con il sentimento di appartenenza sessuale personale e sociale.

Le potenzialità propulsive della Carta sono già subito percepite, oltre che dalla Corte Edu collegialmente intesa, anche dalle prese di posizione dei singoli giudici contenute nelle varie opinioni espresse *a latere*, in cui la *verve* discorsiva non infrequentemente incrocia proprio la Carta.

Talune "sortite" di questo tipo sono già, dunque, registrabili nel lasso di tempo che trascorre fino alla successiva presa di attenzione collegiale per il catalogo eurounitario dei diritti nel 2006. Così una sorta di dialettica a senso unico caratterizza la vicenda processuale di cui alle due decc. *Hatton* del 2 ottobre 2001 della III sezione, dianzi citata⁶⁸, e dell'8 luglio 2003 della Grande Camera: infatti, mentre alla prima sentenza si accompagna un'opinione concorrente in cui il richiamo dell'art. 37 della Carta milita a favore del *decisum* della Corte (bendisposta nei confronti della protezione del domicilio e della vita privata e familiare), da cui sarebbe, tra l'altro, "*regrettable*" tornare indietro⁶⁹, invece, alla decisione d'appello si contrappone un'opinione assai critica col mutamento di rotta ivi praticato secondo il quale il medesimo art. 37 della Carta dimostrerebbe la preminenza e la non bilanciabilità della protezione dell'ambiente e della salute con gli interessi concorrenti di altri o della società nel suo insieme anche nel contesto di cui ragiona l'art. 8 della Convenzione in merito alla vita privata e familiare⁷⁰.

Secondo, poi, l'opinione dissenziente che correda la successiva sent. *VO c. Francia* dell'8 luglio 2004⁷¹, il divieto di clonazione di cui all'art. 3 della Carta presupporrebbe l'idea che la protezione della vita umana debba estendersi anche alla sua fase iniziale, attualizzando con tale significato anche l'art. 2 della Convenzione. Peraltro, lasciando anche da parte la *vexata quaestio*, di cui pure la sentenza si occupa, dell'identificazione del momento iniziale della vita, sembra di potersi osservare come tale posizione illustri efficacemente il rischio di radicalizzazioni interpretative di disposti della Carta se presi isolati dal loro sistema di riferimento.

Ancora: in occasione del caso *Martinie c. France*, è alla Carta che i giudici dissenzienti fanno appello per auspicare un mutamento di giurisprudenza nell'applicazione restrittiva dell'art. 6 della Convenzione («à la lumière notamment de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que "[t]oute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article"») ⁷².

Comunque sia, può dirsi che quanto appena considerato circa l'esordio della Carta dei diritti nella giurisprudenza di Strasburgo reca in sé già tracciate le linee di lettura adottate dalla Corte Edu per quanto riguarda tutta la fase temporale in parola. Ciò vale, in primo luogo, per l'accoglienza sotto svariati profili della Carta nel "diritto pertinente": così, se nella dec. *Bosphorus* del 30 giugno 2005, su cui si dovrà ritornare appresso, la Carta ottiene un'importante considerazione di sistema («*Les*

⁶⁷ V.la, *supra*, alla nota 64. Ci si limita ad osservare come una tale giurisprudenza di Strasburgo sia stata richiamata in successive pronunce rese in una tale delicata materia dalla Corte di giustizia (v., ad es. Corte di giustizia, in C-117/01, *K.B. c. National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health*, §33 e §35).

⁶⁸ V.la, *supra*, alla nota 60.

⁶⁹ Cfr. l'opinione del giudice Costa.

⁷⁰ Cfr. l'opinione dissenziente comune ai giudici Costa, Ress, Türmen, Zupančič e Steiner.

⁷¹ V. Corte Edu, *VO c. Francia* dell'8 luglio 2004, req. n. 53924/00 e partic. l'opinione dissenziente del giudice Ress.

⁷² V. Corte Edu, Grande Camera, *Martinie c. France*, 12 aprile 2006, req. n. 58675/00 e partic. l'opinione concorrente comune dei giudici Tulkens, Maruste et Fura-Sandström, §2.

dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, bien qu'elles ne soient pas entièrement contraignantes, s'inspirent largement de celles de la Convention, et la Charte reconnaît que la Convention établit les normes minimales en matière de droits de l'homme»⁷³, saranno piuttosto singole disposizioni a venire in rilievo nelle occasioni successive.

Ci si riferisce, in estrema sintesi, alle decc. [Sorensen e Rasmussen](#), già citata⁷⁴, per quanto concerne il diritto di riunione e di associazione *ex art. 12*; [Anheuser-Busch inc.](#)⁷⁵, che mette in primo piano la tutela della proprietà intellettuale di cui all'art. 17, par. 2; [Vilho Eskelinen](#)⁷⁶, che ragiona, con riferimento all'art. 47, del diritto ad un ricorso effettivo e all'accesso ad un giudice imparziale; [Salduz](#)⁷⁷, che si riferisce in generale al diritto di difesa tutelato dall'art. 48; [Saadi](#)⁷⁸ che si appunta sul diritto d'asilo di cui all'art. 18; [Demir e Baykara](#)⁷⁹, già in precedenza trattata, che rileva qui con specifico riferimento all'art. 12, nonché all'art. 28 per quanto riguarda determinati diritti sindacali collettivi; [Scoppola c. Italia \(n. 2\)](#), anch'essa già evocata⁸⁰, che presenta connessioni coi principi di legalità e di proporzionalità in materia penale *ex art. 49*; [Sergueï Zolotoukhine](#)⁸¹, riguardante la materia di *ne bis in idem* così come enunciato dall'art. 50; [Bayatyan](#)⁸², che chiama in causa l'art. 10 sulla protezione della libertà di pensiero, coscienza e religione; [Micallef](#)⁸³, che ritorna sulle garanzie processuali dell'art. 47; e finalmente [Christos Nikolitsas](#)⁸⁴, ancora in tema di *ne bis in idem*.

Quest'elencazione, s'immagina senz'altro tediosa, permette, però, a ben vedere, un immediato raffronto tra i richiami prima classificati *sub a)* e *sub b)*, mettendo in luce come il disinteresse della Corte Edu per il dato eurounitario allegato negli atti difensivi si manifesti non solo, com'è più ovvio, a livello decisorio, ma anche nella mancata recezione nel "diritto pertinente": ciò che potrebbe interpretarsi o come una singolare casualità oppure come l'intenzione di tenere al possibile distinti gli elementi di contenzioso davanti alle due Corti sovranazionali europee: cfr. le decc. [Hansjürgen Buchheit e Helmut Meinberg](#)⁸⁵, per la denuncia della violazione del diritto al libero esercizio professionale, assunto ormai come garantito dall'art. 15, par. 1, della Carta; [Ulke](#)⁸⁶, per la sottolineatura del contributo della Carta al consolidamento in Europa del diritto all'obiezione di coscienza; e [Jetzen](#)⁸⁷, che, in materia di garanzie processuali, si appella genericamente al catalogo eurounitario dei diritti.

6.2. Segue: L'iter decisorio (I)

Quanto finora rappresentato si colloca, in un certo senso, ai "contorni" del giudizio della Corte Edu, sia che preceda, sia che accompagni quasi intrinsecamente quel momento decisorio in cui solo rilevano i richiami alla Carta *sub c)*, in quanto intesi a definire l'esito del processo convenzionale, arricchendo il materiale giurisprudenziale di riferimento che la Corte europea allestisce per se stessa, e con cui indirettamente, proprio a tenore della Carta, incrementa il giacimento interpretativo da cui, come si è visto, anche le Corti di Lussemburgo devono attingere per conformare le loro valutazioni e

⁷³ V. Corte Edu, Grande Camera, [Bosphorus c. Irlanda](#), 30 giugno 2005, req. n. 45036/98, §159.

⁷⁴ V.la, *supra*, alla nota 35.

⁷⁵ V. Corte Edu, Grande Camera, [Anheuser-Busch inc. c. Portogallo](#) dell'11 gennaio 2007, req. n. 73049/01.

⁷⁶ V. Corte Edu, [Vilho Eskelinen ed altri c. Finlandia](#), 19 aprile 2007, req. n. 63235/00.

⁷⁷ Corte Edu, Grande Camera, [Salduz c. Turchia](#), 27 novembre 2008, req. n. 36391/02.

⁷⁸ Corte Edu, Grande Camera, [Saadi c. Regno Unito](#), 29 gennaio 2008, req. n. 13229/03.

⁷⁹ V.la, *supra*, alla nota 6.

⁸⁰ V.la, *supra*, alla nota 30.

⁸¹ Corte Edu, [Sergueï Zolotoukhine c. Russia](#), 10 febbraio 2009, req. n. 14939/03.

⁸² Corte Edu, [Bayatyan c. Armenia](#), 27 ottobre 2009, req. n. 12359/03.

⁸³ Corte Edu (Grande Camera), [Micallef c. Malta](#), 15 ottobre 2009, req. n. 17056/06.

⁸⁴ Corte Edu, [Christos Nikolitsas c. Grecia](#), 4 novembre 2009 (sez. I, req. n. 63117/03).

⁸⁵ Corte Edu, [Hansjürgen Buchheit e Helmut Meinberg c. Germania](#), 2 febbraio 2006, reqq. nn. 51466/99 e 70130/01.

⁸⁶ Corte Edu, [Ulke c. Turchia](#), 24 aprile 2006 (sez II, req. n. 39437/98)

⁸⁷ Corte Edu, [Jetzen c. Lussemburgo](#), 4 giugno 2008 (sez. II, req. n. 34472/04)

decisioni⁸⁸.

La fase considerata si rivela, pertanto, di un'importanza primordiale anche dal punto di vista eurounitario oltre che da quello convenzionale, proprio perché, grazie a quella che può considerarsi un'ordinaria attività per la Corte Edu, come si è cercato d'illustrare, la Carta perviene ad acquisire un ruolo di rilievo internazionale, non ostandovi le difficoltà proprie del livello dell'Unione, derivanti dal perdurante mancato approdo ad una compiuta efficacia e persino da quella sorta di "regressione" connessa al fallimento del Trattato costituzionale.

Le due prime contestuali occasioni già più sopra menzionate (*I. c. Regno Unito e Christine Goodwin c. Regno Unito*)⁸⁹ in cui la Corte Edu si risolve a motivare esplicitamente la propria decisione con un dirimente richiamo alla Carta sono troppe note perché le si debba qui diffusamente rievocare. Ci si limita, pertanto, a rammentare come, all'adeguamento pretorio della portata di senso dell'art. 12 della Convenzione per cui "l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto", la Corte pervenga preliminarmente attraverso la constatazione della progressiva dissoluzione della nozione di sesso in senso biologico-oggettivo, e risolutivamente ristrutturando il riferimento convenzionale all'alterità sessuale come presupposto necessario per l'esercizio di predetto diritto, laddove, sotto il primo profilo, è "il progresso della medicina e della scienza" a supportare razionalmente la detta presa d'atto", mentre è il tenore letterale e sintattico dell'art. 9 della Carta a fornire la base logico-speculativa del sovvertimento (rispetto alla pregressa giurisprudenza) di significato della norma convenzionale.

Non è chi non veda, però, l'eccezionalità dell'operazione ermeneutica anche sotto un altro profilo che non consiste soltanto nell'aver la Corte di Strasburgo acquisito il primato nella "recezione" della Carta, ma nell'averne anche fornito un significato non così immediatamente univoco come si vorrebbe sostenere e comunque clamorosamente innovativo, tale da influenzare gli stessi giudici di Lussemburgo o addirittura supplendoli poiché la materia non tanto agevolmente sarebbe potuta ricadere nella loro competenza. In altri termini, questa sorta di "pronunciamento" (più che di "pronuncia") interpretativo fa intendere come la Corte Edu possa operare, rispetto alla Carta dei diritti, in modo più pregnante della Corte di giustizia, limitata com'è quest'ultima dai vincoli discendenti dalla sua competenza materiale, come, peraltro, ricorda anche l'art. 51, par. 2, della Carta medesima⁹⁰.

Comunque sia, la conferma del fatto che, più in generale, la Carta abbia trovato un suo *ubi consistam* nella panoplia degli strumenti internazionali a disposizione della Corte Edu si ha nella di poco successiva dec. *Generoso Zigarella* del 3 ottobre dello stesso anno 2002⁹¹, la cui particolarità rispetto alla giurisprudenza del luglio è data dal richiamo della Carta per convalidare l'interpretazione anche di un Protocollo annesso alla Convenzione, rimarcandosi come l'art. 50 del catalogo eurounitario dei diritti consacrati negli stessi termini il principio espresso dal par. 4 dell'art. 5 del Protocollo n. 7, che mostra di estendere l'operatività del *ne bis in idem* anche alle mere procedure intraprese nei confronti di un soggetto e quindi non solo alle decisioni di condanna già pronunciate.

Che, in questa prima fase, inoltre, la Corte Edu, ogni volta che utilizza un richiamo alla Carta a

⁸⁸ Sulle interazioni, attraverso l'interpretazione conforme e per il tramite della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra Corti europee, cfr. A. RUGGERI, *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema* in *Rivista AIC*, 2/2014, 30 maggio 2014, spec. 9 ss.; e F. VIGANÒ, *L'adeguamento del sistema penale italiano al "diritto europeo" tra giurisdizione ordinaria e costituzionale*, in *Giust. pen.*, 2014, 40 ss.

⁸⁹ V.la, *supra*, alla nota 64.

⁹⁰ Cfr., in argomento, da ultimo, A. TIZZANO, *L'applicazione de la Charte de droits fondamentaux dans les Etats membres à la lumière de son article 51, paragraphe 1*, in *Dir. Un. Eur.*, 2014, 429 ss.; tende peraltro a ridimensionare «la portata limitatrice dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione» Baldini, col ritenere che pur operando «tale previsione come un limite all'efficacia di tali diritti nei confronti del diritto interno statale esso finirebbe per risultare di fatto superato in presenza di una estensione della legislazione qualificabile come "di attuazione" del diritto comunitario» (così V. BALDINI, *La tutela dei diritti fondamentali nell'esperienza contemporanea dello stato a sovranità (sempre di più) limitata*, in *Rivista AIC*, 3/2012, 24 luglio 2012, 13.

⁹¹ V. Corte Edu, *Generoso Zigarella c. Italia*, 3 ottobre 2002, req. n. 48154/99.

fini interpretativi, sembri aggiungere un nuovo tassello alla sua capacità d'intervento oltre l'ambito operativo assegnato dalla Convenzione, può probabilmente comprovarsi compulsando la successiva e già citata dec. [Sorensen e Rasmussen](#)⁹². In tale pronuncia, infatti, mentre prosegue il processo di assimilazione tra Carta e fonti gravitanti nel sistema del Consiglio d'Europa (è il turno, infatti, della Carta sociale europea⁹³), la Corte Edu fissa il collegamento ermeneutico dell'art. 12 della Carta dei diritti dell'Unione con il par. 11 dell'antesignana Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori allo scopo di offrire protezione alla libertà negativa di associazione sindacale, sopravanzando ancora una volta l'Unione nel valorizzare le sue stesse fonti.

Il trend interpretativo così individuato nella giurisprudenza della Corte Edu in questa fase, per così dire, ancora "limbica" della Carta perviene – ci sembra – a prendere un'allure impressionante nella dec. [Vilho Eskelinen](#)⁹⁴, dove non solo avanza l'opera di messa in primo piano della Carta stessa, ma addirittura ne vengono prese in carico le "spiegazioni"⁹⁵. Qui all'evidenza la spinta propulsiva proveniente da Strasburgo è nell'asseverazione, se non della portata normativa di tali spiegazioni, certamente del loro valore unico come strumento d'interpretazione della Carta. D'altro canto, come non intravedere anche in questa presa di posizione un aspetto della strategia tesa a stabilire un parallelismo interpretativo di principio tra le due realtà sovranazionali europee quanto alla latitudine dei medesimi diritti, ma dove è la Corte Edu, per il momento, a menare la danza? Si badi, del resto, al complessivo quadro argomentativo della decisione teso ad accreditare il verso convenzionalmente orientato delle iniziative dell'Unione nel campo della tutela dei diritti così che il controllo giurisdizionale imposto dall'art. 6 della direttiva 76/207 (la Corte Edu si rifà al riguardo alla stessa Corte di giustizia⁹⁶), trova, è vero, fondamento nelle tradizioni costituzionali dei Paesi membri della Comunità, ma è identicamente consacrato negli artt. 6 e 13 della Cedu. Più in generale, poi (si richiama quanto riconosciuto dalla Dichiarazione comune del 5 aprile 1977 e dalla giurisprudenza di Lussemburgo), devono essere i principi ispiratori della Convenzione ad illuminare tutto il quadro comunitario, sicché finisce per assumere un tono quasi residuale e confermativo della Convenzione la circostanza per cui anche la Carta assicura quella larga portata dei diritti in questione che, peraltro, la Corte di giustizia in un movimento circolare continuo, ha già provveduto a desumere dagli artt. 6 e 13 della Convenzione appena citati.

Lo sviluppo cronologico, ma, come può essersi inteso, anche concettuale, della giurisprudenza Edu, ci riporta ora sulla già richiamata dec., [Demir e Baykara c. Turchia](#)⁹⁷, che qui presenta interesse non solo per il richiamo alla Carta inteso, come nelle precedenti decisioni, a sostenere un'opzione interpretativa della Corte Edu, ma per il particolare spessore di tale richiamo. La peculiarità in questione si coglie in controtuce, guardando all'opinione concorrente che accompagna la decisione, che, mostrando di apprezzare il deciso *révirement* impresso dalla Corte Edu alla sua giurisprudenza, costituito dalla sussunzione anche della libertà di negoziazione collettiva nella libertà sindacale, tuttavia non scorge alla sua base un'apprezzabile evoluzione del contesto europeo («*J'ai le sentiment que le revirement opéré par la Cour constitue plus une correction de sa jurisprudence antérieure qu'une adaptation de celle-ci à un véritable changement, au niveau européen ou national, du cadre législatif (...) ou de l'éthos social et culturel*»), se non fosse per il fatto nuovo costituito dalla Carta

⁹² V.la, *supra*, alla nota 35.

⁹³ Anche se la circostanza non tocca direttamente queste osservazioni, la decisione si segnala come un caso, non frequente, in cui la Carta sociale europea è chiamata a svolgere una funzione parametrica per la valutazione del comportamento di uno Stato. Sulla preziosa funzione di integrazione della Cedu svolta dalla Carta sociale europea, richiama del tutto persuasivamente l'attenzione A. SPADARO, [Sull'aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale \(nota sulla discutibile "fredezza" della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL](#), in *Consulta OnLine*, I/2015, 3 giugno 2015, 509. .

⁹⁴ V. Corte Edu, Grande Camera, [Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia](#), 19 aprile 2007, req. n. 63235/00.

⁹⁵ Notoriamente elaborate dal *Presidium* della prima Convenzione e riviste da quello della Seconda Convenzione incaricata della redazione del Trattato costituzionale.

⁹⁶ Per la precisione, la Corte Edu richiama letteralmente quanto statuito dalla stessa Corte di Giustizia nella sent. 15 maggio 1986, nella causa 222/84, [Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary](#).

⁹⁷ V.la, *supra*, alla nota 6.

(«*susceptible d'indiquer une évolution au niveau*») ⁹⁸. Ma non parrebbe davvero poco!

Alle ultime due decisioni del periodo che recano un richiamo alla Carta e che riguardano l'Italia, concernenti il [caso Previti](#) ⁹⁹ ed al ridetto caso [Scoppola \(n. 2\)](#) ¹⁰⁰, si può accennare congiuntamente in quanto, se da un lato, non denotano particolari novità rispetto ad una situazione fin da subito modellatasi nelle sue linee fondamentali, dall'altro, esprimono un clamoroso *révirement* su un aspetto assai sensibile del diritto penale, com'è quello della retroattività "anche" della legge penale più favorevole ¹⁰¹. Al relativo principio, come ricorda la Corte Edu, non era riconosciuto in passato lo stesso statuto garantista del principio dell'irretroattività della legge penale, quale ora invece, per generale consenso europeo ed internazionale, è andato progressivamente affermandosi e di cui la Carta, nel suo art. 49, par. 1 (e nella specie anche la giurisprudenza della Corte di giustizia ¹⁰²), esibisce una attestazione reputata alquanto significativa ed autorevole ¹⁰³.

Assai sinteticamente, può, dunque, osservarsi, per tentare già una prima risposta al quesito implicitamente contenuto nel titolo di queste note, che l'uso fatto da parte della Corte Edu di quel documento che alla conclusione della fase considerata acquisirà lo stesso valore giuridico dei Trattati, mentre offre uno spaccato assai significativo della missione che la Corte Edu si è autoriconosciuta, di implementazione verticale (il grado) ed orizzontale (l'ambito) delle tutele dei diritti umani in dipendenza dell'evolversi delle dinamiche sociali e degli sviluppi scientifici e tecnologici, mostra come, corrispondentemente, l'apporto giuridico-culturale della Carta, in punto di razionalità e legittimazione dell'attività della Corte, pervenga ad esercitare un ruolo singolarmente incisivo.

6.3. B) La Carta vigente. I "contorni" del giudizio (II)

L'analisi dell'uso fatto da parte della giurisprudenza della Corte Edu della Carta europea dei diritti nella fase temporale che si inaugura con l'entrata in vigore della Carta il 1° dicembre 2009, oltre a dover tenere ovviamente conto di questa circostanza, non sembra, però, richiedere che ci si discosti dalla metodologia finora utilizzata. In tal senso, anzi, trattandosi, a certe condizioni, di situazioni analoghe, quanto già considerato potrà semplicemente essere richiamato ed eventualmente riproposto.

Passando a rilevare, dunque, l'ampiezza dei richiami istruttori (*sub b*)), rammentiamo molto sinteticamente come la Carta ottenga citazioni nel "diritto pertinente" in una serie abbastanza fitta di casi ¹⁰⁴. Di perdurante rilievo risulta ancora il ruolo giocato dalle opinioni *a latere* dei componenti del

⁹⁸ Così il giudice V. Zagrebelsky nel "parere separato" relativo alla decisione [Demir e Baykara c. Turchia](#), §2.

⁹⁹ V. Corte Edu, [Cesare Previti c. l'Italie](#), 12 aprile 2007, req. n. 35201/06.

¹⁰⁰ V.la, *supra*, al §3. Sul "gioco di squadra" tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo» a seguito della "giurisprudenza Scoppola" (e part. a commento della sentenza [della Corte costituzionale n. 210 del 18 luglio 2013](#)), v. F. VIGANÒ, E. LAMARQUE, [Sulle ricadute interne della sentenza "Scoppola"](#), ora anche in *Giur. it.*, 2014, 393 e ss.

¹⁰¹ Un tale ambito, si osserva, è stato significativamente annoverato, nel più ampio quadro della materia penale, tra quelli più importanti in cui «si è sprigionata l'energia riformatrice che deriva dalla interazione tra le Corti dei diritti» (così M. CARTABIA, *I diritti in Europa: la prospettiva della giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2015, 45).

¹⁰² Ci si riferisce, in particolare a Corte di Giustizia in cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, [Procedimenti penali a carico di Berlusconi ed altri](#).

¹⁰³ Cfr., *amplius*, sull'«influenza» della giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riguardo alle leggi retroattive, in «materia diversa da quella penale», M. CARTABIA, *I diritti in Europa*, cit., 40 ss.

¹⁰⁴ Ovverossia nelle decc. della Corte Edu: sez. V, [Josef Peterka c. Repubblica ceca](#), 4 maggio 2010, req. n. 21990/08 (art. 21, par. 1); Id., sez. I [Schalk e Kopf c. Austria](#), 24 giugno 2010, req. n. 30141/04 (art. 9); Id., Grande Camera, [Neulinger e Shuruk c. Svizzera](#), 6 luglio 2010, req. n. 41615/07 (art. 24); Id., Grande Camera, [Bayatyan c. Armenia](#), 7 luglio 2011, req. n. 23459/03 (art. 10); Id., Grande Camera, [M.S.S. c. Belgio e Grecia](#), 21 gennaio 2011, req. n. 30696/09 (art. 18); Id., Grande Camera, [Hirsi Jamaa e altri c. Italia](#), 23 febbraio 2012, req. n. 27765/09 (art. 19); Id., sez. III, [Sindicatul Pastorul Cel Bun c. Romania](#), 31 gennaio 2012, req. n. 2330/09 (art. 12, par. 1); Id., sez. V, [Popov. c. Francia](#), 14 aprile 2012, reqq. nn. 39472/07 e 39474/07 (art. 24); Id., Grande Camera, [Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia](#), 7 giugno 2012, req. n. 38433/09 (art. 11, par. 2); Id., sez. II, [K.M.C. c. Ungheria](#), 10 luglio 2012, req. n. 19554/11

collegio (sub d)), talune delle quali si prestano a costituire non solo la sede per discutere la decisione cui accedono, ma anche talvolta l'occasione per valutare criticamente posizioni di più lungo periodo assunte dalla Corte. Onde, tuttavia, non appesantire oltremodo queste note, conviene qui dar conto solo delle opinioni impegnate in una valutazione del ruolo da riconoscersi all'entrata in vigore della Carta europea dei diritti, sorvolando su quelle che risultano più o meno adesive alle argomentazioni della Corte, che potranno, se del caso, essere riprese più appresso (è il caso, ad es. della dec. [Hirsi](#)¹⁰⁵, meno rilevanti in questa sede paiono invece le decc. dove la Carta sembra ottenere anche e/o solo nelle opinioni singole un richiamo fugace o di stile: come, ad es. nelle decc. [Vona](#)¹⁰⁶, e [Maktouf e Damjanovic](#)¹⁰⁷).

Così nel caso [Schalk e Kopf](#)¹⁰⁸, non viene persa l'opportunità¹⁰⁹ per contestare l'adozione (già a partire, come si è visto, dalla dec. [Christine Goodwin](#)¹¹⁰), da parte della Corte Edu, di un approccio possibilista nei confronti del matrimonio omosessuale e più radicalmente anche del margine di apprezzamento in materia che la Corte ha cautelativamente riconosciuto agli Stati «*qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre*»: in altri termini, l'art. 12 della Convenzione non consentirebbe, secondo il giudice dissenziente, l'apertura interpretativa che viene addebitata al suo collegamento con l'art. 9 della Carta, di cui, si badi, non viene negata la “*portée plus large que celle qu'ont les articles correspondants d'autres traités internationaux*”, ma che è ritenuto in detti termini irrilevante, dato che la possibilità di matrimonio riconosciuta nella stessa già richiamata sentenza [Goodwin](#) riguardava, a ben vedere, un soggetto che aveva acquisito il sesso opposto a quello dell'altro nubendo¹¹¹.

In occasione della dec. [Bayatyan c. Armenia](#) (resa ora in appello dalla Grande Camera¹¹²), la polemica nei confronti della metodica della Corte appare ancor più spinta, contestandosi non solo l'esito particolare del giudizio (di riforma della semplice sezione), ma affermandosi, altresì, che “*la Cour n'a pas la légitimité pour agir de la sorte lorsque la Convention elle-même laisse la reconnaissance de droits particuliers à l'appréciation discrétionnaire des Parties contractantes*”¹¹³, quando, tra l'altro e a tutto concedere, all'epoca della fattispecie in giudizio, non poteva dirsi sufficientemente maturato un quadro giuridico pienamente favorevole al riconoscimento dell'obiezione di coscienza per il fatto che la Carta dei diritti sarebbe entrata in vigore solo qualche anno più tardi¹¹⁴.

(art. 30); Id., sez. IV, [McDonald c. Regno Unito](#), 20 maggio 2014, req. n. 4241/12 (art. 1); Id., sez. IV, [Penchevi c. Bulgaria](#), 10 maggio 2015, req. n. 77818/12 (art. 2); Id., sez. V, [Matelly c. Francia](#), 2 gennaio 2015, req. n. 10609/10 (art. 5); Id., sez. III, [Manole e “I coltivatori diretti di Romania” c. Romania](#), 16 giugno 2015, req. n. 46551/06 (artt. 12, par. 1 e 28); Id., Grande Camera, [X c. Lettonia](#), 6 novembre 2016, req. n. 27853/09 (artt. 7 e 24); Id., Grande Camera, [Parrillo c. Italia](#), cit. (art. 3); e Id., Grande Camera, 28 settembre 2015, req. n. 23380/09, [Bouyid c. Belgio](#) (preambolo e art. 1), cui *adde* anche se assai indirettamente Grande Camera, [Delfi AS c. Estonia](#), 16 giugno 2015, req. n. 64569/09, e [Roman Zakharov c. Russia](#), 4 dicembre 2015 req. n. 47143/06 (entrambe artt. 7 e 8).

¹⁰⁵ V. Corte Edu, Grande Camera, [Hirsi Jamaa ed altri c. Italia](#), 23 febbraio 2012, req. n. 27765/09 e l'opinione concorrente del giudice Albuquerque.

¹⁰⁶ V. Corte Edu, [Vona c. Ungheria](#), 9 dicembre 2012, req. n. 35943/10 e l'opinione concorrente del giudice Albuquerque.

¹⁰⁷ V. Corte Edu, Grande Camera, [Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Herzegovina](#), 18 luglio 2013, reqq. nn. 2312/08 e 34179/08 e l'opinione concorrente del giudice Albuquerque, sottoscritta anche dal giudice Vučinić.

¹⁰⁸ V. Corte Edu, [Schalk et Kopf c. Austria](#), del 22 novembre 2010, ric. n. 30141/04, §62. Cfr., per un più ampio esame del caso, E. CRIVELLI, D. KRETZMER, *Il caso Schalk e Kopf c. Austria in tema di unioni omosessuali*, in AA.VV., *I dieci casi sui diritti in Europa*, cit., 99 e ss.

¹⁰⁹ Dal giudice Malinverni.

¹¹⁰ V. *la supra*, alla nota 64.

¹¹¹ Per una puntuale disamina di vari profili del tema della famiglia nella giurisprudenza di Strasburgo (successiva alla proclamazione della Carta di Nizza) v. G. FERRANDO, *Diritti delle persone e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Fam. Pers. Succ.*, 2012, 282 ss.

¹¹² V. Corte Edu, Grande camera, [Bayatyan c. Armenia](#), cit. cit., al §2.

¹¹³ V. l'“*opinion dissidente*” del giudice Gyulumyan, resa nell'ambito della pronuncia [Bayatyan c. Armenia](#), cit., al §2.

¹¹⁴ V. l'opinione dissenziente del giudice Gyulumyan.

Nel quadro indicato, merita ancora attenzione l'opinione dissenziente che accompagna la pronuncia resa dalla Grande Camera nell'ambito del caso [S.J. c. Belgio](#)¹¹⁵. Qui, la decisione di cancellazione della causa dal ruolo è reputata un'occasione perduta per rivedere “*le malheureux principe dégagé*” dalla giurisprudenza¹¹⁶, sicché, in tal senso, sarebbe stato preferibile portare a termine il giudizio (*ex art. 37, par. 1, 2° alinea, Cedu*). Più particolarmente, viene censurata la restrittiva posizione adottata dalla Corte Edu in ordine alla protezione delle persone affette da malattia contro i provvedimenti di espulsione, rilevandovi, peraltro, la medesima incoerenza che caratterizza la giurisprudenza dell'Unione europea («*En somme, l'approche contradictoire de la Cour de Luxembourg reflète les contradictions actuelles de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg (...) L'état désordonné de la jurisprudence européenne, avec ses contradictions internes flagrantes, souligne la nécessité urgente de revoir à la lumière du droit international des réfugiés et du droit international de la migration le critère défini dans l'affaire N c. Royaume-Uni*¹¹⁷»). In altri termini, lo stesso riferimento della Corte di giustizia alla Carta europea dei diritti appare affetto da una contraddittorietà idonea a contagiare anche la giurisprudenza Edu.

La discussione intorno al valore della Carta nel sistema giurisprudenziale Edu può vedere come protagonista – lo si è già sottolineato per la prima fase *sub a*) – anche e per primo lo stesso ricorrente, il quale potrebbe pungolare la Corte ad adeguare la sua giurisprudenza al nuovo quadro eurounitario oppure allegare direttamente la violazione della Carta come motivo d'impugnazione. A dispetto delle mediocri possibilità di successo della seconda ipotesi (abbiamo già rilevato l'attitudine della Corte in proposito), sono soprattutto spunti di tale genere che possono cogliersi, sia pur con poca frequenza, nei ricorsi del periodo considerato¹¹⁸.

Una situazione un po' più articolata può, peraltro, individuarsi nella sentenza di Strasburgo relativa al caso [Grande Stevens](#) del 7 luglio 2014¹¹⁹, in cui l'art. 50 della Carta europea dei diritti è messa sotto il riflettore della Corte di Strasburgo al fine di accreditare un qualche allineamento tra le due Corti sovranazionali europee in tema di *ne bis in idem* (vale a dire la considerazione della qualificazione, della natura e del grado di severità di una sanzione) per poterne predicare il carattere obiettivamente penalistico.

6.4. Segue: *L'iter decisorio (II)*

Venendo ora ad analizzare l'uso della Carta direttamente da parte della Corte Edu nella fase successiva all'ingresso della nuova fonte nello scenario costituzionale dell'Unione, osserviamo come si registri una prima occorrenza nella decisione [G.N.](#) del 1° marzo 2010, dove la disposizione in questione è l'art. 21, che vieta le discriminazioni fondate sulle caratteristiche genetiche o su *handicap*. Il relativo richiamo è utilizzato dalla Corte Edu per argomentare un più esteso significato all'art. 14 della Convenzione che, vietando analogamente le discriminazioni, non contempla però espressamente quelle riguardate dall'art. 21 della Carta. Il richiamo è fatto, per vero, con apparente *souplesse* («*la possibilité que les caractéristiques génétiques constituent un facteur de discrimination prohibée entre individus est confirmée par des sources externes à la Convention [...]*»), ma non si fatica a

¹¹⁵ V. l'opinione dissenziente del giudice Pinto De Albuquerque, al §1, nella decisione della Corte Edu, Grande Camera, [S.J. c. Belgio](#), 19 marzo 2015, req. n. 70055/10.

¹¹⁶ A partire da Corte Edu, Grande Camera, [N. c. Regno Unito](#), 27 maggio 2008, req. n. 26565/05.

¹¹⁷ Così il giudice Pinto De Albuquerque nella propria opinione dissenziente alla decisione della Grande Camera nel caso [S.J. c. Belgio](#) cit. (v. la *supra*, alla nota 115), §5.

¹¹⁸ Cfr., ad es., decc. Corte Edu, sez. II, [Saccomanno ed altri c. Italia](#), 13 marzo 2012, req. n. 11583/08; Id, sez. II, [Rui Pedro Flores Fernando c. Portogallo](#), 8 luglio 2010, req. n. 39630/2010; Id., sez. II, [McDonald c. Regno Unito](#), cit.; [Alfio Briani e Giulia Briani c. Italia](#), 2 settembre 2014, req. n. 26463/07.

¹¹⁹ V. Corte Edu, sez. II, [Grande Stevens ed altri c. Italia](#), 7 luglio 2014, reqq. nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10.

comprendere che l'unico concludente richiamo è solo quello operato alla Carta («[...] *telles que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*») ¹²⁰.

Tale valenza “probatoria” della Carta connota anche la di poco successiva e già citata dec. [Schalk e Kopf c. Austria](#). Di tale pronuncia, si è già messa in luce la diretta “discendenza” dalla più illustre decisione [Christine Goodwin c. Regno Unito](#), poiché vi si ritrova lo stesso meccanismo interpretativo attivato per affrancare il matrimonio dall'alterità di sesso dei due contraenti; anche se, analogamente qui, gli Stati restano liberi di regolarsi secondo i loro costumi, tanto da non potersi affermare l'esistenza a livello convenzionale di un obbligo per essi né di un diritto per alcuno al coniugio omosessuale. Comunque sia, dell'essenziale ruolo giocato dal riferimento all'art. 9 della Carta in tale contesto, si è pure già ragionato: la Corte lo ribadisce adesso, rafforzandolo con un riferimento al [Commentario](#) redatto il 12 gennaio 2006 dalla Rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali per iniziativa della Commissione europea (Direzione generale per la giustizia e gli affari interni), peraltro reputato erroneamente entrato in vigore assieme alla Carta!

Che il paradigma ermeneutico affermatosi nel 2002 sembri costituire ormai un punto fermo, è dimostrato dal fatto di ritrovarlo *de plano* in altre successive decisioni, anche quando, come nella dec [Joseph Peterka](#) ¹²¹, la ridefinizione della portata normativa dell'art. 14 della Convenzione sulla base dell'art. 21 della Carta non conduce all'accoglimento del ricorso, ma al suo rigetto.

Nella già evocata decisione [Neulinger e Shuruk c. Svizzera](#), rileva, poi, il fatto che, del percorso giurisprudenziale intrapreso dalla Corte nel tutelare vieppiù l'interesse dei minori, il riferimento alla Carta europea dei diritti sembra costituire in buona sostanza l'approdo ultimo («*La Cour note qu'il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l'idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer [...]. Comme l'indique par exemple la Charte, “tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt”*») ¹²², potendo analogamente leggersi la già rievocata dec. [X. c. Lettonia](#) ¹²³.

Sulla stessa falsariga, si collocano la ridetta dec. [Bayatyan](#), con riguardo all'obiezione di coscienza, dove è in gioco l'art. 10, par. 2, della Carta, reputato riflettere «*la reconnaissance unanime du droit à l'objection de conscience par les Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le poids qui est accordé à ce droit dans la société européenne moderne*» ¹²⁴; la dec. [Hirsi](#), anch'essa già incontrata, dove il riferimento è all'art. 19 della Carta ed in modo singolare, ma significativo («*un poids particulier*»), alla lettera scritta il 15 maggio 2009 dal vicepresidente della Commissione europea Jacques Barrot, concernente l'importanza del principio del “non respingimento” nelle operazioni in alto mare degli Stati membri dell'Unione ¹²⁵; il caso [Vallianatos](#), sempre attinente alla problematica delle unioni omosessuali, in cui il *trend* aperturista, questa volta in ordine alla possibilità di due soggetti dello stesso sesso di accedere a regolamentazioni di convivenza diverse dal matrimonio tradizionale, è sostenuta non solo da un rinvio all'art. 12 della Carta ma anche al predetto [Commentario](#) (configurato ormai, dunque, come vigente?) ¹²⁶. La decisione, si noti *per incidens*, ambisce ad avere una portata persuasiva più ampia, evidenziandovisi come, tra i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, anche la Lettonia si trovi nella stessa condizione critica della Grecia censurata nella fattispecie. Per quanto riguarda la più recente delle occasioni in cui può notarsi un richiamo alla Carta (ma vi si giustappongono anche altre fonti di derivazione unitaria), ossia la menzionata dec. [Parrillo c. Italia](#) ¹²⁷, non sembra possibile individuare un analogo mutuo riferimento con specifiche norme della Convenzione, sibbene una più generale influenza assiologica in una materia complessa e assai sensibile ai valori della protezione della vita e della dignità umana.

¹²⁰ V. Corte Edu, [G.N. ed altri c. Italia](#), 1° marzo 2010, req. n. 43136/05, §126.

¹²¹ V.la, *supra*, alla nota 104.

¹²² V.la, *supra*, alla nota 104, §135.

¹²³ V.la, *supra*, alla nota 105.

¹²⁴ V.la, *supra*, alla nota 82, §106.

¹²⁵ V.la, *supra*, alla nota 104, §135.

¹²⁶ V. Corte Edu, Grande Camera, [Vallianatos ed altri c. Grecia](#), 7 novembre 2013, reqq. 29381/09 e 32684/09.

¹²⁷ V.la, *supra*, alla nota 27.

Un allineamento esplicito tra Convenzione e Carta è, invece, rinvenuto nelle dec. [Harkins e Edwards](#)¹²⁸ e [Babar Ahmad](#)¹²⁹, entrambe contro il Regno Unito, in cui l'art. 3 della Convenzione è accostato all'art. 19 della Carta, quanto alle implicazioni da trarsi dal divieto di tortura, non dovendo rilevare la qualifica di terroristi delle persone riguardate.

Una considerazione specifica merita, infine, la dec. [Kapetanios](#), del 30 aprile 2015¹³⁰. Il tema è lo stesso (il principio del *ne bis in idem*) della precedente dec. [Grande Stevens c. Italia](#)¹³¹, ma qui la divaricazione di linee ricostruttive tra le due Corti europee del medesimo principio non sembra più razionalizzabile da parte della Corte Edu. Se, infatti, il richiamo testuale tra le norme convenzionali interessate può apparire omogeneo (art. 4 del Protocollo 7 Cedu e art. 50 della Carta), non lo è il loro significato a mente delle rispettive giurisprudenze, né s'intravede come possa suscitarsi al momento una ricomposizione. Oltretutto, ricordano a Strasburgo riprendendo letteralmente Lussemburgo, che «*Le droit de l'Union ne régit pas les rapports entre la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national*¹³²».

7. La Carta dei diritti come strumento di “diplomazia giudiziaria” (la presa in carico dell'interesse dell'Unione e la dottrina della protezione equivalente)

L'*excursus* precedente dovrebbe essere, dunque, riuscito a documentare analiticamente quanto già a livello impressionistico poteva emergere da talune decisioni particolarmente rilevanti, ossia che la Corte Edu, oltre ad aver prestato attenzione alla Carta ancor prima della sua vigenza, l'ha utilizzata, a più riprese, come fattore interpretativo ed integrativo della Convenzione. Sicché, la nostra attenzione può essere rivolta ora all'ultimo profilo distintivo, indicato *sub e*) ed etichettato come istituzionale, nell'ambito dell'uso fatto della Carta da parte della Corte Edu.

L'intento esige, però, qualche, sia pur rapida, premessa attinente, peraltro, a questioni piuttosto note. Si è già accennato alla competenza della Corte Edu a controllare la convenzionalità degli atti interni adottati dagli Stati in attuazione del diritto dell'Unione: ciò è quanto lucidamente teorizzato specialmente nella già menzionata dec. [Bosphorus c. Irlanda](#)¹³³, la cui notorietà autorizza a rammentarne solo taluni fondamentali passaggi e, cioè, in primo luogo, il fatto che, se è vero che la Convenzione Edu non vieta agli Stati firmatari di trasferire poteri sovrani ad un'organizzazione internazionale, tale organizzazione non viene, per ciò stesso, assoggettata al controllo di Strasburgo. Sono, infatti, gli Stati a continuare a dover rispondere di tutti gli atti e le omissioni dei loro organi indipendentemente dal fatto che tali atti od omissioni si fondino su norme interne o sulle obbligazioni contratte in sede internazionale.

Benché, tuttavia, la competenza della Corte Edu resti giustificata *ratione personae*, essendo il controllo diretto in via immediata nei confronti non dell'atto dell'Unione ma solo di quello nazionale che vi dà applicazione, non v'è dubbio che, per questa via, la Corte Edu riesca a stabilire comunque una relazione, se non di controllo attivo diretto, almeno di carattere valutativo indiretto nei confronti dell'organizzazione internazionale. Valutazione, peraltro, che può rivelarsi assai pregnante se l'attuazione della norma dell'Unione risulti priva di qualsiasi discrezionalità in capo allo Stato membro.

¹²⁸ V. Corte Edu, [Harkins e Edwards c. Regno Unito](#), 17 gennaio 2012, reqq. nn. 9146/07 e 32650/07.

¹²⁹ V. Corte Edu, [Babar Ahmad ed altri c. Regno Unito](#), reqq. nn. 24027/07, 11949/08 e 36742/08.

¹³⁰ V. Corte Edu, [Kapetanios e altri c. Grecia](#), 30 aprile 2015, reqq. 3453/12, 42941/12 et 9028/13.

¹³¹ V. la, *supra*, anche alla nota 119.

¹³² Così nella dec. [Kapetanios](#) (cit. *supra* alla nota 130) al § 47, con riferimento a Corte di giustizia, Grande Sezione, sent. del 26 febbraio 2013, [Hans Åkerberg Fransson](#), in C-617/10.

¹³³ V. la, *supra*, alla nota 73; cfr., inoltre, Corte Edu, [Partito comunista unificato di Turchia ed altri c. Turchia](#), 30 gennaio 1998, req. n. 19392/92.

Ciò che maggiormente rileva, però, è che l'“accettabilità” convenzionale dei comportamenti così tenuti dagli Stati viene valutata dalla Corte Edu in base all' idoneità dell'organizzazione internazionale in questione a fornire garanzie sostanziali e difensive tali da istituire un grado di protezione dei diritti, se non identico, almeno equivalente a quello accordato dalla stessa Convenzione¹³⁴ (il riferimento primario è evidentemente alla dec. [Melchers & Co. c. Germania](#) del 9 febbraio 1990¹³⁵, ma molto perspicuamente può vedersi anche la decisione della Corte Edu [Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A.](#) del 20 gennaio 2009¹³⁶).

A smorzare, si potrebbe dire, e a sdrammatizzare il confronto che, dall'utilizzo di tale metodo, potrebbe derivare nei rapporti tra Corte ed organizzazione internazionale, la valutazione positiva nel senso detto è reputata idonea ad instaurare una presunzione di carattere generale circa la costante attitudine dell'organizzazione in questione ad assicurare la necessaria protezione equivalente, laddove siffatta presunzione godrebbe del fondamento logico costituito dalla circostanza per cui l'atto nazionale risponde ad un'obbligazione contratta con un'organizzazione che ha già superato il test di equivalenza della protezione. Derivandone, come si evidenzia, ad es., nella dec. [Michaud c. Francia](#)¹³⁷, che l'esistenza di un margine di apprezzamento nell'attuazione della misura dell'Unione da parte dello Stato vale da sola a mettere da parte la presunzione in questione poiché, in questo caso, sono soltanto le scelte autonome dello Stato membro a venire in rilievo.

Si tratta, comunque, in generale, di una presunzione non assoluta in quanto l'equivalenza dovrebbe essere negata se, in un caso concreto, la protezione dei diritti risultasse manifestamente insufficiente.

In quest'ultima ipotesi (e qui non resta che riallacciarsi a quanto considerato nelle premesse), la Convenzione riacquisterebbe in pieno la sua funzione di strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo nel campo della protezione dei diritti, prevalendo, come tale, anche sullo stesso interesse degli Stati alla cooperazione internazionale¹³⁸, la cui agevolazione costituisce la *ratio* della stessa protezione equivalente.

Ma è ancora la stessa dec. [Michaud c. Francia](#) a fornire una limpida sintesi della questione, sottolineando che «*Cette présomption de protection équivalente vise notamment à éviter qu'un Etat partie soit confronté à un dilemme lorsqu'il lui faut invoquer les obligations juridiques qui s'imposent à lui, en raison de son appartenance à une organisation internationale non partie à la Convention, à laquelle il a transféré une partie de sa souveraineté, pour justifier, au regard de la Convention, ses actions ou omissions résultant de cette appartenance. Cette présomption tend également à déterminer les cas où la Cour peut, au nom de l'intérêt de la coopération internationale, réduire l'intensité de son contrôle du respect des engagements résultant de la Convention par les Etats parties, que lui confie l'article 19 de la Convention. Il résulte de ces objectifs que la Cour n'est prête à cet aménagement que dans la mesure où les droits et garanties dont elle assure le respect ont bénéficié d'un contrôle comparable à celui qu'elle opérerait. A défaut, l'Etat échapperait à tout contrôle international de la compatibilité de ses actes avec ses engagements résultant de la Convention*»¹³⁹.

Ora, per quanto qui più direttamente ci riguarda, nel percorso argomentativo che porta la Corte a «*pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, “équivalente” [...] à celle assurée par le mécanisme de la Convention*»¹⁴⁰, entra la considerazione di tutta la fenomenica delle fonti normative e

¹³⁴ Per un'applicazione anche nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cfr. la dec. della Corte Edu [Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera](#), 26 novembre 2013, req. n. 5809/08, in cui anche la Carta europea dei diritti converge a disegnare il diritto di difesa come «*un principe général du droit communautaire, qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la CEDH*» (§54).

¹³⁵ V. Commissione eur. diritti uomo, [Melchers & Co. c. Germania](#), 9 febbraio 1990, req. n. 13258/87.

¹³⁶ V. Corte Edu, [Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi](#), 20 gennaio 2009, req. n. 13645/05.

¹³⁷ V. Corte Edu, [Michaud c. Francia](#), 6 marzo 2013, req. n. 12323/11.

¹³⁸ Secondo quanto statuito già in [Loizidou c. Turchia](#) cit.

¹³⁹ V. Corte Edu, [Michaud c. Francia](#), cit. §104.

¹⁴⁰ V. Corte Edu, [Michaud c. Francia](#), cit. §105.

giurisprudenziali dell'Unione ritenuta convergere verso la tutela dei diritti fondamentali e, in primo luogo, l'attività pretoria della Corte di giustizia cui si deve, com'è noto, la stessa sussunzione di tali diritti nei principi generali a partire dalla decisione [Stauder](#)¹⁴¹, la messa in auge delle tradizioni costituzionali comuni, nonché l'entrata sulla scena degli strumenti internazionali adatti allo scopo, tra cui primeggia la Convenzione Edu anche nell'interpretazione fornita dalla stessa giurisprudenza di Strasburgo, a mente della dec. [Rutili](#)¹⁴². Tocca, quindi, alle fonti "autoctone" occupare un posto di primario rilievo nell'osservazione della Corte Edu, almeno da quando anche il diritto originario comunitario si è impegnato nella protezione dei diritti a partire dal Preambolo dell'Atto unico europeo e dalle pertinenti previsioni dei Trattati di Maastricht e Amsterdam. Non minor risalto è, poi, attribuito al piano procedurale, in cui la Corte Edu individua una strumentazione adeguata nella serie dei rimedi processuali messi a disposizione degli interessati.

Occorre, peraltro, a quest'ultimo proposito, sottolineare come non sia solo la presenza di una strumentazione, in astratto, a produrre la presunzione di cui qui si ragiona, ma anche la circostanza che sia stata in concreto utilizzata per la tutela dei diritti: così nella dianzi cit. [Michaud](#)¹⁴³, dopo avere osservato come non fosse stato attivato nell'ordinamento interno «*le mécanisme international pertinent de contrôle du respect des droits fondamentaux*»¹⁴⁴ (si alludeva al meccanismo del rinvio pregiudiziale considerato significativamente come lo strumento per assicurare il rispetto dei diritti nell'ambito dell'Unione), la Corte Edu ha negato che la presunzione di protezione equivalente potesse valere nella fattispecie.

Esula, per converso, dai nostri intenti occuparci della questione, che pure è stata per taluni versi agitata, se la percezione di Strasburgo circa l'adeguatezza del sistema dell'Unione a dare protezione compiuta ai diritti fondamentali sia sempre inappuntabile (il riferimento è soprattutto alla disponibilità adeguata di mezzi individuali per adire le vie giurisdizionali). Nell'occuparci dell'uso della Carta dei diritti a Strasburgo, di necessità attrae, infatti, maggiormente la nostra attenzione il peso attribuito alla fonte eurounitaria nel motivare la diagnosi di equivalenza di cui trattasi: questione per cui proprio la dec. [Bosphorus](#) offre interessanti spunti di avvio. Si rileva, infatti, in essa come «*Il semble d'ailleurs d'autant plus difficile d'accepter que le droit communautaire pourrait être autorisé à appliquer, au nom de la "protection équivalente", des standards inférieurs à ceux de la Convention européenne des Droits de l'Homme que ces derniers ont été formellement repris par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle-même intégrée dans le traité constitutionnel de l'Union. Même si ces textes ne sont pas (encore) entrés en vigueur, l'article II-112 § 3 du traité constitutionnel contient une règle dont le poids moral semble devoir s'imposer dès à présent à tout futur développement législatif ou juridictionnel dans le droit de l'Union: «Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention*»¹⁴⁵.

È pertanto un'accresciuta fiducia nei confronti della capacità dell'Unione di rispettare i diritti tutelati dalla Convenzione che sembra improntare la giurisprudenza di Strasburgo alla luce del fatto nuovo costituito dalla Carta dei diritti, tanto che, benché la Carta non fosse, al momento della pronuncia, ancora entrata in vigore insieme al Trattato che intendeva incorporarla, il suo peso morale per il futuro legislativo e giurisdizionale dell'Unione si presenta già ampiamente certificato dalla Corte. Lo stesso atteggiamento positivo è espresso nella ridetta dec. [Michaud](#), dove si ricorda che «*S'agissant de la protection des droits fondamentaux accordée par l'Union européenne, la Cour a jugé dans l'arrêt Bosphorus (...) qu'elle était en principe équivalente à celle assurée par la Convention*» e che ora «*il en va d'autant plus ainsi depuis le 1^{er} décembre 2009, date d'entrée en*

¹⁴¹ V. Corte di giustizia, sent. del 12 novembre 1969, nella causa 29/69, [Erich Stauder c. Città di Ulm-Sozialamt](#).

¹⁴² V. Corte di giustizia, sent. del del 28 ottobre 1975, nella causa 36/75, [Roland Rutili c. Ministre de l'intérieur](#).

¹⁴³ V. la, *supra*, alla nota 137.

¹⁴⁴ V. Corte Edu, [Michaud c. Francia](#), cit. §107.

¹⁴⁵ V. il parere concordante comune dei giudici Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky e Garlicki, al §4, reso nella decisione relativa al caso [Bosphorus c. Irlanda](#), cit.

*vigueur de l'article 6 modifié du traité sur l'Union européenne, qui confère à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne la même valeur que les traités et qui prévoit que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux états membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux*¹⁴⁶».

Per vero, i rapporti di sistema tra Corte Edu e Unione europea come mediati dalla Carta dei diritti risultano, dopo l'entrata in vigore del documento proclamato a Nizza, più articolati di quanto possa apparire da quest'ultima presa di posizione da parte di Strasburgo. Con la dec. [Samsam Mohammed Hussein](#) del 2 aprile 2013¹⁴⁷, la Corte, nel concludere per l'irricevibilità del ricorso proposto da una donna somala al fine di evitare il suo ritrasferimento in Italia assunto dalla stessa come pericoloso per sé ed i figli, esprime un giudizio generalmente positivo sulla correttezza del sistema d'asilo garantito nei Paesi parti del contenzioso a fronte della Carta dei diritti, della Convenzione di Ginevra e della Convenzione Edu, escludendo che l'eventuale violazione di disposizioni isolate della normativa di attuazione (come potrebbe essersi verificato nella fattispecie) possano legittimare l'alterazione dell'assetto delle competenze degli Stati membri dell'Unione nella materia. L'occasione è, però, colta dalla Corte anche per fornire essa stessa un quadro delle potenzialità insite nell'art. 4 della Carta, avvertendosi in primo luogo che sistematiche deficienze applicative, insieme a condizioni d'accoglienza implicanti un trattamento inumano o degradante nel Paese di trasferimento, renderebbe tale trasferimento incompatibile con la Carta stessa. Sottolineandosi, quindi, come nemmeno dal punto di vista eurounitario esista una presunzione assoluta del regolare comportamento degli Stati membri, sicché sarebbe direttamente lo stesso art. 4 della Carta a vietare il trasferimento verso lo Stato in difetto (in senso praticamente identico, ossia di una Corte Edu sostanziale interprete della Carta in materia di asilanti, si pone la pronuncia della Grande Camera [Tarakhel c. Svizzera](#) del 4 novembre 2014¹⁴⁸).

8. Considerazioni conclusive

Volendo tentare qualche rapida considerazione conclusiva, è forse utile prendere spunto proprio dalle ultime osservazioni, che, forse meglio delle altre, denotano l'attivismo della Corte Edu nel proporre interpretazioni abbastanza autonome della Carta.

Se si tratta qui, come mostrato all'inizio, di un'attitudine non di rado dispiegata nei confronti anche del diritto internazionale generale, una differenza non di poco momento è data, però, in questo caso, dal fatto che vi sono coinvolti anche i rapporti tra le due sfere "ordinamentali", in gran parte coincidenti, cui appartengono le Corti sovranazionali europee.

Non si vede, tuttavia, alcuna ragione per intendere le sovrapposizioni di Strasburgo a Lussemburgo, che, per effetto della Carta, sembrano verificarsi, alla stregua di un'appropriazione della funzione interpretativa della Carta stessa. L'"ingerenza" nella Carta europea da parte della Corte Edu ha, infatti, come si è potuto agevolmente riscontrare, soprattutto lo scopo di giustificare, da sola od unitamente ad altre fonti internazionali, una lettura evolutiva della Convenzione, sia per quanto riguarda una configurazione "ammodernata" di diritti già in qualche modo presenti o ricavabili dalla Convenzione, sia per quanto concerne il rilevamento di figure soggettive del tutto inedite di cui la Carta è assai ricca (ad es. anziani, portatori di handicap, ecc.). Tra l'altro, quando appaia possibile, il richiamo alla Carta si accompagna all'interpretazione (è, ad es. il caso della menzionata dec. [Grande Stevens](#)¹⁴⁹, in cui vengono riportati i termini della pronuncia [Fransson](#)¹⁵⁰) già fornita dalla stessa Corte

¹⁴⁶ V. Corte Edu, [Michaud c. Francia](#), cit. §105-6.

¹⁴⁷ V. Corte Edu, [Samsam Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia](#), 2 aprile 2013, req. 27725/10.

¹⁴⁸ V. Corte Edu, Grande Camera, [Tarakhel c. Svizzera](#), 4 novembre 2014, req. n. 29217/12.

¹⁴⁹ V.la, *supra*, anche alla nota 119.

¹⁵⁰ V. Corte di giustizia, sent. del 26 febbraio 2010, in C-617/10, [Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson](#).

di giustizia (fenomeno che non potrà che incrementarsi in futuro se si riveleranno fondate queste osservazioni), mentre, in taluni casi, il richiamo non involge tanto il *trend* interpretativo, che appare già da tempo consolidato, quanto l'esigenza di un aggiornamento del catalogo delle fonti rilevanti in materia (esemplarmente, dec. [Neulinger e Shuruk](#)¹⁵¹, dove la Corte aveva già stabilito da lungo tempo il principio di prevalenza dell'interesse dei minori).

Da questo punto di vista, il rischio di conflitti interpretativi dovrebbe ridursi al minimo, immaginando (ma le decisioni considerate sembrano confermarlo) una continua tensione di Strasburgo all'implementazione di significati garantistici nella Convenzione mutuati dalla Carta (ma non solo), che, a sua volta, avendo come riferimento interpretativo la Convenzione, produrrebbe un allineamento continuo e reciproco dei rispettivi cataloghi¹⁵².

Ma un altro dei fattori che abbiamo visto rendere rilevante la Carta agli occhi della Corte Edu è la sua funzione di indicatore del grado di equivalenza di protezione offerta dall'Unione ai diritti riguardati anche dalla Convenzione. Nonostante i limiti e le probabili falle di questo sistema di misurazione, c'è da ritenere che il meccanismo sia destinato a potenziarsi e a raffinarsi, soprattutto nel tempo che, latitando ancora l'adesione dell'Unione alla Cedu, esso vi svolgerà, per così dire, un ruolo di supplenza.

Tutto ciò, beninteso, non elimina del tutto il rischio di eventuali contrasti interpretativi tra le due Corti circa la portata e il senso della Carta¹⁵³. Riteniamo, peraltro, che il problema non presenti particolari ragioni di allarme sia perché, in principio, gli interpreti "autentici" della Carta sono e resteranno i giudici di Lussemburgo e la prassi dimostra che la Corte Edu rispetta tale ruolo ed anzi talvolta fa affidamento su di esso, sia perché, comunque, nella stessa ipotesi dell'adesione alla Cedu da parte dell'Unione, un eventuale contrasto non potrebbe risolversi in base ad un rapporto di carattere gerarchico tra Corti, non avendo Strasburgo i mezzi giuridici d'imporsi in ultima istanza a Lussemburgo.

Del resto, i più autorevoli osservatori della fenomenologia qui considerata, rilevano l'implausibilità e la sconvenienza di un passaggio dall'attuale relazione "orizzontale" tra le due Corti ad una qualche situazione di gerarchia¹⁵⁴, non foss'altro perché l'esperienza testimonia che un saldo rapporto di cooperazione e di complementarietà giova alla protezione più estesa dei diritti fondamentali (del resto, proprio di ciò sembra prendere atto il progetto di adesione, per il momento bloccato dal richiamato [parere n. 2/2013](#)¹⁵⁵, col prevedere meccanismi di raccordo preventivi tra Strasburgo e Lussemburgo).

In un quadro siffatto, le possibili divergenze perderebbero di drammaticità, pur in costanza della tentazione dei commentatori di soffiare sul fuoco ... D'altro canto, finanche a livello giurisprudenziale, il pluralismo delle idee può risultare, a medio e lungo termine, una ricchezza democratica per il sistema e una risorsa difensiva per gli amministrati, così come lo è una buona disponibilità di vie di ricorso.

Cfr. al proposito (e part. sui rapporti tra Convenzione, diritto dell'Unione e diritti interni degli Stati membri), R. CALVANO, *Un caso di frode fiscale occasione per riflessioni di rilievo costituzionale...nel rapporto tra diritto UE e diritto interno e CEDU*, in *Giur. cost.*, 2013, 3615 e ss.; cfr., inoltre, in argomento G. Di Federico, *La possibilità di cumulare sanzioni penali e fiscali ai sensi dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Rassegna tributaria*, 2013, 1185 e ss.

¹⁵¹ V.la, *supra*, alle note 104 e 122.

¹⁵² Sull'importanza dell'Accordo di cooperazione sul tema dei diritti umani del 10 maggio 2007 in un'ottica di integrazione culturale tra Unione europea e Consiglio d'Europa, nonché nel quadro di un più ampio "continuum" sul tema dei diritti umani, cfr. G. BRONZINI e V. PICCONE, *L'efficacia "anticipata" della Carta di Nizza: ius receptum?*, in *I Diritti dell'uomo: cronache e battaglie*, 2007, 12 ss.

¹⁵³ Cfr., in argomento, tra gli altri, N. PARISI, *Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di Lisbona*, in *Dir. Un. Eur.*, 2009, 653 ss.; e G. OBERTO, *La tutela dei diritti fondamentali nelle carte costituzionali, ovvero del difficile dialogo tra carte e corti*, in *Dir. fam. pers.*, 2013, 173 ss.

¹⁵⁴ Esemplarmente, A. TIZZANO, *Il nuovo ruolo delle corti supreme nell'ordine politico e istituzionale: la Corte di giustizia dell'UE*, in *Dir. Un. Eur.*, 2012, 841 ss.

¹⁵⁵ V.lo, *supra*, anche alla nota 56.

La rassegna dianzi effettuata ha, per altro verso, dimostrato la piena consapevolezza, da parte della Corte Edu, delle novità e delle potenzialità recate dalla Carta per articolare ancora meglio il dialogo con la Corte di giustizia e per rendere più pregnante il suo ruolo. Per converso, l'idea di un futuro controllo esterno all'Unione sembra già metabolizzata dalla Corte di giustizia, senza dover attendere l'adesione dell'Unione alla Cedu, che il Trattato di Lisbona ha reso obbligatoria¹⁵⁶.

Occorre, però, conclusivamente, rendersi conto che l'adesione appare ancora lontana sull'orizzonte, non solo a causa del ridetto [parere n. 2 del 2013](#) della Corte di giustizia, ma anche perché occorrerà la ratifica del relativo Trattato da parte di ben 47 Stati. Uno dei pregi di quest'incontro è, pertanto, quello di non inseguire fughe in avanti, ma di concentrarsi, soprattutto dal punto di vista del quotidiano *ius dicere* delle Corti, su quella rivoluzione giurisprudenziale che la Carta di Nizza-Strasburgo ha già *hic et nunc* innescato, si spera con mutuo arricchimento dei due piani ordinamentali qui riguardati e soprattutto, per restare all'argomento generale dell'incontro, con aperture culturali sulla dimensione e sulla titolarità dei diritti idonee a dissolvere concrezioni culturali e di mentalità appartenenti ad epoche passate e addensatesi in contesti sociali, politici e tecnologici affatto diversi.

¹⁵⁶ Del tutto condivisibile l'apprezzamento per la sussistenza di un controllo esterno all'UE espresso già agli albori della Carta da G. RAIMONDI, *La Carta di Nizza* cit., 616.